



COMUNICATO NUMERO 6 DATA PUBBLICAZIONE 14/09/2023

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 15 DEL 09/09/2023 SI RIPIERTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

1.1.1 RATIFICA ISCRIZIONI E FORMAZIONE GIRONI - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2023/24

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9 Settembre 2023,

- tenuto conto che alla chiusura del termine ordinatorio ha espresso parere negativo relativamente alle iscrizioni delle Società CHIVASSO CALCIO - CHAMBAVE - S.IGNAZIO SPORT - ASD REBAUDENGO SEMPIONE – BARACOA - ATLETICO FRASCHETTA – LERMA - DON BOSCO ALESSANDRIA – CASTELPIOVERA - CASTELLETTESE CALCIO 14 - CALCIO FARA - BORGIO CAVOUR - GIOVANILE GENOLA 05 - ACD PRO MOLARE – ROEROLANZE - SPORTING AIRASCHESE - VERBANIA OLYMPIA 20.20 per carenza nella documentazione di natura organizzativa ed amministrativa, concedendo alle stesse la possibilità di perfezionare le iscrizioni;
- rilevato che le Società CHIVASSO CALCIO - CHAMBAVE - S.IGNAZIO SPORT - ASD REBAUDENGO SEMPIONE – BARACOA - ATLETICO FRASCHETTA – LERMA - DON BOSCO ALESSANDRIA – CASTELPIOVERA - CASTELLETTESE CALCIO 14 - CALCIO FARA - BORGIO CAVOUR - GIOVANILE GENOLA 05 - ACD PRO MOLARE – ROEROLANZE - SPORTING AIRASCHESE - VERBANIA OLYMPIA 20.20 hanno provveduto a regolarizzare le proprie posizioni secondo le prescrizioni ricevute, consentendo così la ratifica delle rispettive iscrizioni;

prende atto

che l'organico del Campionato di Terza categoria 2023/24 risulta così composto:

1. 1924 SUNO F.C.D.
2. A.S.D. IL MOVI CENTALLO
3. A.S.D. LOCANA
4. A.S.D.PAVAROLO SPORT APS

5. A.S.D.REAL BORGARO
6. ACADEMY CANALE
7. ACADEMY LUSERNA CALCIO
8. ACADEMY VALLE PO
9. ACCADEMIA CALCIO ALBA
10. ACCADEMIA CAVOURESE
11. ACD PRO MOLARE
12. ALBATROS SAVIGLIANO
13. ALESSANDRIA LIONS 2014
14. ALMESE CALCIO
15. AMATORI CALCIO GRANOZZESE
16. ANTONELLIANA
17. ASD AC SANGIUSTESE
18. ASD LENTA LOZZOLO
19. ASD LUESE CUCCARO
20. ASD REBAUDENGO SEMPIONE
21. ASD US CALCIO VALMADONNA
22. ATLETICO FRASCHETTA
23. AURORA
24. AUXILIUM CUNEO
25. AUXILIUM SAN LUIGI
26. AUXILIUM VALDOCCO
27. BAGNASCO CALCIO A.S.D.
28. BAGNOLO CALCIO
29. BARACOA
30. BARENGO SPORTIVA
31. BEINETTE
32. BENESE
33. BERGAMASCO
34. BERNEZZO
35. BISTAGNO VALLE BORMIDA
36. BLU ACTION S.S.D. A R.L.
37. BORGO CAVOUR
38. BORGO VITTORIA CIT TURIN
39. BRANDIZZO
40. C.B. SPORT CARAMAGNA
41. CABELLA ALTA VAL BORBERA
42. CALCIO FARA
43. CALCIO SANTENESE
44. CALCISTICA ENVIESE
45. CAMBIANO
46. CARRU MAGLIANO ALPI
47. CASALINO 1964
48. CASTELLAMONTE A.S.D.
49. CASTELLETTESE CALCIO 14
50. CASTELLETTO MONFERRATO
51. CASTELNUOVO A.S.D.
52. CASTELPIOVERA
53. CERESOLE D ALBA
54. CEVER.MASSAZZA
55. CHAMBAVE
56. CHIVASSO CALCIO
57. CIRCOLO DA GIAU DT
58. CISTERNA CALCIO
59. CMC MONTIGLIO MONFERRATO

60. COMALA FOOTBALL AND CRICKET
61. CORTEMILIA
62. COSSATESE
63. CROCETTA CALCIO ASD
64. DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO
65. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI
66. DON BOSCO ALESSANDRIA
67. DON BOSCO RIVOLI
68. DUOMO CHIERI A.S.D.
69. E. DE F. SAINT CHRISTOPHE
70. F.C. CASTIGLIONE
71. F.C. ESIO
72. F.C. PARELLA A.S.D.
73. F.C. PIOSSASCHESE ASD
74. FOOT BALL CLUB RIVESE
75. FORNO
76. FORTUNA MELIOR
77. FRANCESCHINA
78. G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.
79. GARBAGNA
80. GARGALLO
81. GIOVANILE GENOLA 05
82. GO SPORT GRUGLIASCO ASD
83. GSD DORMELLETTTO
84. GSPASSATORE
85. LA ROMANESE
86. LAGNASCO CALCIO
87. LEONIDAESPERANZA
88. LERMA
89. LESSONA CALCIO
90. LIBERTAS RAPID
91. LIBERTAS VAPRIO
92. LIONS UNITED ALBA
93. MARGARITese 2022
94. MDN SPORT
95. MERELLA
96. MERGOZZESE
97. MEZZOMERICO CALCIO
98. MONTECRESTESE
99. MORANESE TRINO
100. MOREVILLA
101. OLEGGIO CASTELLO
102. ONNISPORT CLUB
103. PERTUSIO
104. PIOBESI
105. POLISPORTIVA DIL. MOMBERCELLI
106. POLISPORTIVA DORA TORINO
107. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
108. POLISPORTIVA U.S. TRINITA
109. POLISPORTIVA VALMALONE
110. PREGLIESE
111. PROMO SPORT TEAM
112. QUINCITAVA
113. RACCO 86
114. RAPID TORINO A.S.D.

115. REAL 909
116. REAL OLYMPIC COLLEGNO
117. REAL TORINO 2014
118. RESISTENZA GRANATA
119. REVELLO CALCIO
120. RIVOLI CALCIO
121. ROCCA GRIMALDA
122. ROCCAIONE
123. ROEROLANZE
124. RUBIANA CALCIO A.S.D.
125. S.IGNAZIO SPORT
126. S.ROCCO
127. SAN GIUSEPPE RIVA
128. SAN REMIGIO
129. SANDAMIANESE
130. SANFRE
131. SCA ASTI
132. SCALENGHE
133. SOCCER ACADEMY P.R. 1964
134. SOCCER GATTICO VERUNO
135. SPORTING AIRASCHESE
136. SPORTING BORGOLAVEZZARO
137. SPORTING TRECATE CALCIO
138. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE
139. SPORTIVA CALTIGNAGA
140. STUPINIGI FOOTBALL CLUB
141. TARANTASCA 2018
142. TIGER NOVI
143. USD NUOVA GIVOLETTESE ASD
144. VALFENERA
145. VALLE STURA CALCIO
146. VALLE VARAITA CALCIO
147. VALSESSERA A.S.D.
148. VDA AOSTA CALCIO 1911
149. VERBANIA OLYMPIA 20.20
150. VILLAFALLETTO
151. VILLAGGIO LAMARMORA
152. VILLANOVA SOLARO
153. VILLAROMAGNANO CALCIO
154. VINOVO SPORT EVENTS
155. VIRTUS CENISIA
156. VIRTUS MULINO CERANO
157. VOLUNTAS NOVARA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9/9/2023,

- in linea con le decisioni assunte congiuntamente con i Delegati Provinciali/Distrettuali in relazione alla composizione dei singoli raggruppamenti afferenti al Campionato di Terza categoria,

ha deliberato

la composizione dei sotto-notati gironi:

D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA: G.S. MONTEBUGLIO A.S.D. - F.C. ESIO - GARGALLO - GSD DORMELLETO - MERGOZZESE - MONTECRESTESE - OLEGGIO CASTELLO - PREGLIESE - SOCCER GATTICO VERUNO - VERBANIA OLYMPIA 20.20 A. - 1924 SUNO F.C.D.

1.1.2 RATIFICA ISCRIZIONI E FORMAZIONE GIRONI - CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE 2023/24

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9 Settembre 2023,

- tenuto conto che alla chiusura del termine ordinatorio ha espresso parere negativo relativamente alle iscrizioni delle Società MARENTINESE - S.IGNAZIO SPORT - PRO VILLAFRANCA - SPARTAK SAN DAMIANO - SPORTING SAVIGLIANO - ATLETICO TORINO SSD AR.L. per carenza nella documentazione di natura organizzativa ed amministrativa, concedendo alle stesse la possibilità di perfezionare le iscrizioni;
- rilevato che le Società MARENTINESE - S.IGNAZIO SPORT - PRO VILLAFRANCA - SPARTAK SAN DAMIANO - SPORTING SAVIGLIANO - ATLETICO TORINO SSD AR.L. hanno provveduto a regolarizzare le proprie posizioni secondo le prescrizioni ricevute, consentendo così la ratifica delle rispettive iscrizioni;
- considerato che la Società VILLASTELLONE CARIGNANO ha rinunciato al Campionato Under 19, dopo essersi regolarmente iscritta,

prende atto

che l'organico del Campionato Under 19 Provinciale 2023/24 risulta così composto:

1. A.S.D. CITTA DI CASALE
2. A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906
3. ACCADEMIA CALCIO ALBA
4. ALESSANDRIA LIONS 2014
5. ALICESE ORIZZONTI
6. AMA BRENTA CEVA
7. ANNONESE
8. AOSTA CALCIO 511
9. ARDOR S. FRANCESCO
10. ARONA CALCIO
11. ARQUATESE VALLI BORBERA
12. ATLETICO ACQUI F.B.C.
13. ATLETICO TORINO SSD AR.L.
14. AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
15. AZZURRA
16. BANDITO SPORTGENTE
17. BARCANOVA CALCIO
18. BARRACUDA
19. BENARZOLE 2012
20. BEPPE VIOLA CALCIO

21. BISALTA
22. BORGATA CIT TURIN
23. BORGOLAVEZZARO
24. BOVES MDG CUNEO
25. BOYS E GIRLS CALCIO
26. BRICHERASIO BIBIANA
27. BRIGA
28. CALCIO LEINI
29. CALCIO SETTIMO
30. CAMBIANO
31. CAMERI CALCIO
32. CANDIOLO
33. CAPRIATESE
34. CARIGNANO A.S.D.
35. CARRARA 90
36. CARRU MAGLIANO ALPI
37. CASELLE CALCIO
38. CASELETTE
39. CASTELLAMONTE A.S.D.
40. CASTELLAZZO B.DA
41. CASTELLETTESE
42. CASTELNUOVO A.S.D.
43. CIREGGIO
44. CIRIE CALCIO 1946
45. CIT TURIN LDE
46. CORTEMILIA
47. CROCETTA CALCIO ASD
48. CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
49. DIAVOLETTICALCIO VERCELLI
50. DOGLIANI CALCIO
51. DON BOSCO RIVOLI
52. DRUENTINA
53. DUFOUR VARALLO
54. DUOMO CHIERI A.S.D.
55. E. DE F. SAINT CHRISTOPHE
56. FELIZZANO 1920
57. FERILOLO CALCIO
58. G.A.R. REBAUDENGO
59. GAGLIANICO C.S.I.
60. GASSINOSANRAFFAELE
61. GATTINARA F.C.
62. GAVIESE
63. GIAVENOCOAZZE
64. GIOVANILE GENOLA 05
65. GRAVELLONA SAN PIETRO
66. IVREA BANCHETTE
67. JUNIOR TORRAZZA
68. JUVENTUS DOMO
69. KL PERTUSA
70. LA VISCHESE
71. LANGA CALCIO
72. LESNA GOLD
73. LIBERTAS VAPRIO
74. LIVORNO FERRARIS BIANZE
75. LUSERNA

76. M.G. CENTALLO A.S.D.
77. MARENE
78. MARENTINESE
79. MEZZALUNACALCIO VILLANOVA
80. MONCALVO CALCIO
81. MONFERRATO
82. MONTANARO
83. MORETTA
84. OLYMPIC COLLEGNO
85. ONNISPORT CLUB
86. ORBASSANO CALCIO
87. PANCALIERICASTAGNOLE
88. PEDONA BORGO S.D.
89. PEROSA A.S.D.
90. PIAZZA
91. PINEROLESE SPORT P.R.P.
92. PIOSSASCO
93. POL. FRUGAROLESE
94. POL.AD UNION BB VALLESUSA
95. POLISPORTIVA BRUINESE
96. POLISPORTIVA GARINO
97. PONDERANO
98. PRO COLLEGNO COLLEGNESE
99. PRO DRONERO
100. PRO VILLAFRANCA
101. RAPID TORINO A.S.D.
102. REAL CERRINA CALCIO
103. RESISTENZA GRANATA
104. RIVER 1951
105. RIVER PLAINE
106. RIVIERA D ORTA
107. RIVOLI CALCIO
108. ROLETTO VAL NOCE
109. ROMAGNANO CALCIO A.S.D.
110. RUBIANA CALCIO A.S.D.
111. S.D. SAVIO ASTI
112. S.IGNAZIO SPORT
113. S.ROCCO
114. S.SEBASTIANO
115. S.SECONDO A.S.D.
116. SAINT VINCENT CHATILLON
117. SALICE
118. SAN BENIGNO
119. SAN GIACOMO CHIERI
120. SAN GIORGIO TORINO
121. SAN REMIGIO
122. SANTENA 2014
123. SANTHIA 1903
124. SCA ASTI
125. SCARNAFIGI
126. SCUOLE CRISTIANE CALCIO
127. SERRAVALLESE 1922
128. SOCCER GATTICO VERUNO
129. SPARTAK SAN DAMIANO
130. SPORTING SAVIGLIANO

- 131. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE
- 132. SPORTIVA CALTIGNAGA
- 133. SSD REAL ORIONE V.
- 134. STRAMBINESE 1924
- 135. STRESA VERGANTE
- 136. TORINESE 1894 ASD
- 137. UNION NOVARA
- 138. VALDILANA BIOGLIESE
- 139. VALENZANA MADO SSD.AR.L.
- 140. VALLE CERVO ANDORNO
- 141. VALLE ELVO
- 142. VALLE PO
- 143. VALLE VARAITA CALCIO
- 144. VALLORCO
- 145. VDL FIANO PLUS
- 146. VENARIA REALE
- 147. VENAUS
- 148. VIANNEY
- 149. VIGUZZOLESE
- 150. VILLAFRANCA
- 151. VILLARBASSE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9/9/2023,

- in linea con le decisioni assunte congiuntamente con i Delegati Provinciali/Distrettuali in relazione alla composizione dei singoli raggruppamenti afferenti al Campionato Under 19 Provinciale,

ha deliberato

la composizione dei sottonotati gironi:

D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA: A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 - ARONA CALCIO - CASTELLETTESE - CIREGGIO - FERILO CALCIO - GRAVELLONA SAN PIETRO - JUVENTUS DOMO - RIVIERA D ORTA - STRESA VERGANTE

1.1.3 CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 9 settembre 2023, ha deliberato i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11 maschili della stagione sportiva 2023/2024.

... omissis...

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2024/2025

La 1^a classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2023/2024, nonché le prime due classificate nel girone finale della Delegazione provinciale di Alessandria, vengono ammesse al Campionato di Seconda categoria 2024/2025 (n. 13 promozioni dirette)

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall'art. 51 N.O.I.F..

PLAY-OFF

1^a fase

Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone, nonché le squadre classificate al 3°, 4°, 5° e 6° posto del girone finale della Delegazione provinciale di Alessandria.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, ovvero per definire le posizioni di classifica al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone (3°, 4°, 5° e 6° posto nel girone finale della Delegazione provinciale di Alessandria) in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

2 ^a classificata – 5 ^a classificata	(3 ^a classificata – 6 ^a classificata girone finale Alessandria)
3 ^a classificata – 4 ^a classificata	(4 ^a classificata – 5 ^a classificata girone finale Alessandria)

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^a e 5^a classificata (3^a e 6^a nel girone finale di Alessandria) è pari o superiore a 8, l'incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società meglio classificata passerà al turno successivo.

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^a e 4^a classificata (4^a e 5^a nel girone finale di Alessandria) è pari o superiore a 8, l'incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società meglio classificata passerà al turno successivo.

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^a e 3^a classificata (3^a e 4^a nel girone finale di Alessandria) è pari o superiore a 8, gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società meglio classificata accederà direttamente alla 2^a fase.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare le 12 squadre che accederanno alla 2^a fase. Tale gara sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

2^a fase

Le dodici squadre vincenti la 1^a fase saranno inserite in quattro raggruppamenti triangolari composti con criterio di vicinorietà, che si svilupperanno con gare di sola andata.

CLASSIFICA TRIANGOLARI

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

3^a fase

1^a IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i triangolari accedono al Campionato di Seconda categoria 2024/2025. Le squadre classificate al 2° posto dei triangolari si affrontano in gara unica su campo neutro con questo schema.

1° turno

- 1) 2^a classificata triangolare A - 2^a classificata triangolare B
- 2) 2^a classificata triangolare C - 2^a classificata triangolare D

2° turno

- 3) vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore. La vincente del 2° turno accede al Campionato di Seconda categoria 2024/2025 (n. 5 ulteriori promozioni).

2^a IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i triangolari accedono al Campionato di Seconda categoria 2024/2025, non si disputano ulteriori gare (n. 4 ulteriori promozioni).

3^a IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i triangolari si affrontano in gara unica su campo neutro con questo schema.

- 1) vincente triangolare A - vincente triangolare B
- 2) vincente triangolare C - vincente triangolare D

2° turno

- 3) perdente abbinamento 1 – perdente abbinamento 2

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore. Le vincenti dei tre abbinamenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2024/2025 (n. 3 ulteriori promozioni).

4^a IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i triangolari si affrontano in gara unica su campo neutro con questo schema.

- 1) vincente triangolare A - vincente triangolare B
- 2) vincente triangolare C - vincente triangolare D

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore. Le vincenti degli abbinamenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2024/2025 (n. 2 ulteriori promozioni).

5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D

Le squadre classificate al 1° posto in tutti i triangolari si affrontano in gara unica su campo neutro con questo schema.

- 1) vincente triangolare A - vincente triangolare B
- 2) vincente triangolare C - vincente triangolare D

2° turno

- 3) vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore. La vincente del 2° turno accede al Campionato di Seconda categoria 2024/2025 (n. 1 ulteriore promozione).

1.1.4 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9/9/2023, ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, **purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara interessata**, per tutte le gare dei Campionati L.N.D. e S.G.S. Regionali, Provinciali/Distrettuali.

Per quanto attiene all'organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare inviato all'atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. e S.G.S. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara non verrà esaminata.

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all'applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all'elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.

La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti effettuati d'ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.

1.1.5 SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE UFFICIALI SU CAMPI UBICATI IN COMUNI DIVERSI DALLA SEDE SOCIALE - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9/9/2023,

- preso atto delle istanze presentate dalle sottonotate Società tese ad ottenere l'autorizzazione del Comitato Regionale a svolgere le proprie attività ufficiali su campi diversi da quelli insiti sul territorio del Comune ove le Società richiedenti hanno la propria sede sociale;

- visto l'art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;

- accolte le motivazioni presentate dalle Società instanti a supporto delle specifiche richieste,

ha deliberato

in via eccezionale di autorizzare le sottonotate Società partecipanti ai sottonotati Campionati 2023/2024 a svolgere la propria attività ufficiale sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato:

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

<u>SOCIETA'</u>	<u>SEDE</u>	<u>CAMPO</u>
VERBANIA OLYMPIA 20.20	BAVENO	MERGOZZO

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

2.1.1 TORNEO PRE- CAMPIONATO UNDER 14 PROVINCIALE 2023/24

Si trascrivono – qui di seguito - le Società che hanno provveduto ad effettuare l'iscrizione al Torneo pre-Campionato Under 14 Provinciale 2023/24:

D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA (5 squadre): BAGNELLA CALCIO 1972 - GRAVELLONA SAN PIETRO - S.FRANCESCO - STRESA VERGANTE - VOLUNTAS SUNA

2.1.2 RATIFICA ISCRIZIONI E FORMAZIONE GIRONI - CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 2023/24

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9 Settembre 2023,

- tenuto conto che alla chiusura del termine ordinario ha espresso parere negativo relativamente alle iscrizioni delle Società ATLETICO FRASCHETTA - BISALTA - CARROSIO CALCIO - GAGLIANICO C.S.I. - CAMERI CALCIO - CHIVASSO CALCIO - MAPPANESE - S.IGNAZIO SPORT - TORRI BIELLESI - LUPETTIBIANCHI STROPPIANA - FORTITUDO F.O. - GIOVANILE GENOLA 05 – POZZOLESE - L.G. TRINO - ROEROLANZE per carenza nella documentazione di natura organizzativa ed amministrativa, concedendo alle stesse la possibilità di perfezionare le iscrizioni;
- rilevato che le Società ATLETICO FRASCHETTA - BISALTA - CARROSIO CALCIO - GAGLIANICO C.S.I. - CAMERI CALCIO - CHIVASSO CALCIO - MAPPANESE - S.IGNAZIO SPORT - TORRI BIELLESI - LUPETTIBIANCHI STROPPIANA - FORTITUDO F.O. - GIOVANILE GENOLA 05 – POZZOLESE - L.G. TRINO - ROEROLANZE hanno provveduto a regolarizzare le proprie posizioni secondo le prescrizioni ricevute, consentendo così la ratifica delle rispettive iscrizioni;
- considerato che le Società DIAVOLETTICALCIO VERCELLI, AURORA e CASTELLETTESE hanno rinunciato al Campionato Provinciale Under 15, dopo essersi regolarmente iscritte;
- tenuto conto dell'inserimento in tale organico della Società ACADEMY CANAVESE per mancata trascrizione sul comunicato ufficiale n. 12 del 4/9/2023,

prende atto

che l'organico del Campionato Provinciale Under 15 2023/24 risulta così composto:

1. A.S.D. NH10042
2. A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906
3. ACADEMY CANAVESE
4. ACADEMY VANCHIGLIA
5. ACCADEMIA CASALE A R.L.
6. ALBESE CALCIO
7. ALMESE CALCIO
8. AOSTA CALCIO 511
9. AREA CALCIO ALBA ROERO
10. ARONA CALCIO
11. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
12. ATLETICO ALPIGNANO
13. ATLETICO FRASCHETTA
14. AUDAX ORIONE S.BERNARDINO
15. AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
16. AUXILIUM CUNEO
17. AYGREVILLE CALCIO
18. BACIGALUPO
19. BANDITO SPORTGENTE
20. BARCANOVA CALCIO
21. BARRACUDA
22. BEIBORG
23. BEPPE VIOLA CALCIO
24. BIANDRATE 2018
25. BISALTA
26. BORGATA CIT TURIN
27. BOVES MDG CUNEO
28. BRIGA
29. C.B. SPORT CARAMAGNA
30. CALCIO LEINI
31. CALCIO SETTIMO
32. CAMBIANO
33. CAMERI CALCIO
34. CANADA
35. CANELLI 1922
36. CARAGLIO CALCIO
37. CARIGNANO A.S.D.
38. CARPIGNANO
39. CARRARA 90
40. CARROSIO CALCIO
41. CARRU MAGLIANO ALPI
42. CASELETTE
43. CASELLE CALCIO
44. CASTELLAMONTE A.S.D.
45. CASTELLAZZO B.DA
46. CAVAGLIA
47. CE.VER.SA.MA BIELLA
48. CENTROCAMPO
49. CHIAVAZZESE 75
50. CHIVASSO CALCIO
51. CIRIE CALCIO 1946

52. CORTEMILIA
53. CRESCENTINESE
54. CREVOLESE A.S.D.
55. CROCETTA CALCIO ASD
56. CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
57. CUREGGIO
58. DON BOSCO RIVOLI
59. DORINA
60. DRUENTINA
61. DUFOUR VARALLO
62. DUOMO CHIERI A.S.D.
63. E. CASTIGLIANO
64. E. DE F. SAINT CHRISTOPHE
65. FBC OZZANO 1919 RONZONESE
66. FOMARCO DON BOSCO PIEVESE
67. FOOTBALL CLUB MIRAFIORI
68. FORTITUDO F.O.
69. FULGOR RONCO VALDENGO
70. FULVIUS 1908
71. G.A.R. REBAUDENGO
72. GAGLIANICO C.S.I.
73. GARESSIO
74. GATTINARA F.C.
75. GIOVANILE GENOLA 05
76. GO SPORT GRUGLIASCO ASD
77. GRAVELLONA SAN PIETRO
78. INFERNOTTO CALCIO
79. IVREA BANCHETTE
80. JUNIOR TORRAZZA
81. JUVENTUS F.C. SPA
82. KL PERTUSA
83. L.G. TRINO
84. LANGA CALCIO
85. LIBARNA
86. LIVORNO FERRARIS BIANZE
87. LUPETTIBIANCHI STROPPIANA
88. LUSERNA
89. MAPPANESE
90. MARENE
91. MERGOZZESE
92. NIZZA VALLEBELBO
93. OLEGGIO CASTELLO
94. OLIMPIA SANT AGABIO 1948
95. OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO
96. OLYMPIC CUMIANA
97. ONNISPORT CLUB
98. ORBASSANO CALCIO
99. ORNAVASSESE
100. OVADESE SSDARL
101. PANCALIERICASTAGNOLE
102. PECETTO
103. PERNATESE 1928
104. PIANEZZA
105. PIAZZA
106. PINEROLESE SPORT P.R.P.

107. PIOSSASCO
108. POL. FRUGAROLESE
109. POL. GRAND PARADIS
110. POLISPORTIVA AIRONE 2021
111. POLISPORTIVA CARBONARA
112. POLISPORTIVA GARINO
113. POLISPORTIVA OLMENSE
114. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
115. PONTDONNAZHONEARNADEVANCO
116. POZZOLESE
117. POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.
118. PRO COLLEGNO COLLEGGNESE
119. PRO DRONERO
120. RACCO 86
121. RAPID TORINO A.S.D.
122. REAL CERRINA CALCIO
123. REAL OLYMPIC COLLEGNO
124. RIVER PLAINE
125. RIVOLI CALCIO
126. ROEROLANZE
127. ROLETTO VAL NOCE
128. RORETESE 1975
129. RWC LUCENTO STARS
130. S.D. SAVIO ASTI
131. S.FRANCESCO
132. S.IGNAZIO SPORT
133. S.SECONDO A.S.D.
134. SAINT VINCENT CHATILLON
135. SALICE
136. SALUZZO
137. SAN GIORGIO TORINO
138. SAN GIUSEPPE RIVA
139. SAN MAURIZIO C.SE
140. SAN PIETRO VAL LEMINA
141. SAN REMIGIO
142. SANT ALBANO
143. SANTENA 2014
144. SKILLSTAR
145. SPAZIO TALENT SOCCER
146. SPORTINSIEME PIOBESI T.SE
147. TETTI FRANCESI RIVALTA
148. TIGER NOVI
149. TIGERS PREALPI BIELLESI
150. TORINESE 1894 ASD
151. TORRI BIELLESI
152. TRECATE CALCIO
153. TROFARELLO 1927
154. UNION NOVARA
155. VALENZANA MADO SSD.AR.L.
156. VALLE ELVO
157. VALLE PO
158. VALLORCO
159. VALSESSERA A.S.D.
160. VARZESE
161. VEVERI 1974

- 162. VIANNEY
- 163. VIGUZZOLESE
- 164. VINOVO SPORT EVENTS

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9/9/2023,

- in linea con le decisioni assunte congiuntamente con i Delegati Provinciali/Distrettuali in relazione alla composizione dei singoli raggruppamenti afferenti al Campionato Under 15 Provinciale,

ha deliberato

la composizione dei sottoelencati gironi:

D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA: A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 - ARONA CALCIO - CREVOLESE A.S.D. - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - GRAVELLONA SAN PIETRO - MERGOZZESE - OLEGGIO CASTELLO - ORNAVASSESE - S.FRANCESCO - VARZESE

2.1.3 RATIFICA ISCRIZIONI E FORMAZIONE GIRONI - CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 16 2023/24

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9 Settembre 2023,

- tenuto conto che alla chiusura del termine ordinatorio ha espresso parere negativo relativamente alle iscrizioni delle Società CHIVASSO CALCIO - CAMERI CALCIO - MAPPANESE - S.IGNAZIO SPORT - ATLETICO TORINO SSD AR.L. - EUROPA BEVINGROS ELEVEN - SPARTAK SAN DAMIANO per carenza nella documentazione di natura organizzativa ed amministrativa, concedendo alle stesse la possibilità di perfezionare le iscrizioni;
- rilevato che le Società CHIVASSO CALCIO - CAMERI CALCIO - MAPPANESE - S.IGNAZIO SPORT - ATLETICO TORINO SSD AR.L. - EUROPA BEVINGROS ELEVEN - SPARTAK SAN DAMIANO hanno provveduto a regolarizzare le proprie posizioni secondo le prescrizioni ricevute, consentendo così la ratifica delle rispettive iscrizioni;

prende atto

che l'organico del Campionato Provinciale Under 16 2023/24 risulta così composto:

1. A.S.D. CITTA DI CASALE
2. A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906
3. ACCADEMIA CASALE A R.L.
4. ALICESE ORIZZONTI
5. ALMESE CALCIO
6. AOSTA CALCIO 511
7. ARDOR S. FRANCESCO
8. AREA CALCIO ALBA ROERO
9. ARONA CALCIO
10. ARQUATESE VALLI BORBERA

11. ATLETICO C.B.L.
12. ATLETICO TORINO SSD AR.L.
13. ATLETICO VOLVERA CALCIO
14. AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
15. AVIGLIANESE
16. AZZURRA
17. BANDITO SPORTGENTE
18. BARCANOVA CALCIO
19. BARRACUDA
20. BEIBORG
21. BENARZOLE 2012
22. BEPPE VIOLA CALCIO
23. BORGARO NOBIS 1965
24. BORGATA CIT TURIN
25. BOVES MDG CUNEO
26. BRICHERASIO BIBIANA
27. BSR GRUGLIASCO
28. BUSCA 1920 A R.L.
29. BUTTIGLIERESE 95
30. CALCIO LEINI
31. CALCIO SETTIMO
32. CAMBIANO
33. CAMERI CALCIO
34. CANADA
35. CANELLI 1922
36. CANNOBIESE 1906
37. CARAGLIO CALCIO
38. CARIGNANO A.S.D.
39. CARRARA 90
40. CASELETTE
41. CE.VER.SA.MA BIELLA
42. CENTROCAMPO
43. CHISONE CALCIO
44. CHIVASSO CALCIO
45. CIREGGIO
46. CRESCENTINESE
47. CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
48. CUREGGIO
49. DERTONA CALCIO GIOVANILE
50. DOGLIANI CALCIO
51. DORINA
52. DRUENTINA
53. DUFOUR VARALLO
54. EUROPA BEVINGROS ELEVEN
55. FOOTBALL CLUB MIRAFIORI
56. FULGOR RONCO VALDENGO
57. FUTUROGIOVANI VILIANENSIS
58. G.A.R. REBAUDENGO
59. GATTINARA F.C.
60. GIAVENOCOAZZE
61. GO SPORT GRUGLIASCO ASD
62. GRAVELLONA SAN PIETRO
63. INFERNOTTO CALCIO
64. IVREA BANCHETTE
65. LA VISCHESE

66. LESNA GOLD
67. LIBARNA
68. LIBERTAS RAPID
69. LUSERNA
70. M.G. CENTALLO A.S.D.
71. MAPPANESE
72. MONFERRATO
73. MONREGALE CALCIO
74. MOREVILLA
75. MURAZZO
76. OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
77. OLIMPIA SANT AGABIO 1948
78. OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO
79. OLYMPIC COLLEGNO
80. ORANGE CERVERE
81. ORBASSANO CALCIO
82. PINEROLESE SPORT P.R.P.
83. POL. FRUGAROLESE
84. POL. GRAND PARADIS
85. POLISPORTIVA AIRONE 2021
86. POLISPORTIVA CARBONARA
87. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
88. POLISPORTIVA VALMALONE
89. POLLONE
90. PONDERANO
91. PRO COLLEGNO COLLEGGNESE
92. PSG SSDARL
93. RANGERS SAVONERA COLLEGNO
94. RAPID TORINO A.S.D.
95. RIVER PLAINE
96. RIVOLI CALCIO
97. RWC LUCENTO STARS
98. S.D. SAVIO ASTI
99. S.IGNAZIO SPORT
100. S.SECONDO A.S.D.
101. SAN BENIGNO
102. SAN GIORGIO TORINO
103. SANT ALBANO
104. SANTENA 2014
105. SANTHIA 1903
106. SANTOSTEFANESE
107. SAVIGLIANESE FBC 1919
108. SCALENGHE
109. SCARNAFIGI
110. SOCCER GATTICO VERUNO
111. SOMMARIVA PERNO
112. SPARTAK SAN DAMIANO
113. SPORTIVA CALTIGNAGA
114. SSD REAL ORIONE V.
115. TETTI FRANCESI RIVALTA
116. TIGER NOVI
117. TORINESE 1894 ASD
118. TROFARELLO 1927
119. VALENZANA MADO SSD.AR.L.
120. VALLE DI SUSAS S.C.

- 121. VALLE PO
- 122. VALLE VARAITA CALCIO
- 123. VARZESE
- 124. VEVERI 1974
- 125. VIANNEY
- 126. VILLAFALLETTO
- 127. VILLAFRANCA
- 128. VILLAR PEROSA
- 129. VILLARBASSE
- 130. VIRTUS CENISIA
- 131. VIRTUS VERCELLI

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 9/9/2023,

- in linea con le decisioni assunte congiuntamente con i Delegati Provinciali/Distrettuali in relazione alla composizione dei singoli raggruppamenti afferenti al Campionato Under 16 Provinciale,

ha deliberato

la composizione dei sottonotati gironi:

D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA: A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 - ARONA CALCIO - CANNOBIESE 1906 - CIREGGIO - GRAVELLONA SAN PIETRO - SOCCER GATTICO VERUNO - VARZESE

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 14 DEL 07/09/2023 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

3.1 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 71 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 51/AA al n. 60/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 71 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

3.2 INTRODUZIONE DELL'ART. 33 BIS DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 59/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 83 della L.N.D. inerente l'introduzione dell'art. 33 bis delle N.O.I.F. e le modifiche a ulteriori disposizioni.

3.3 TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D. – MODALITÀ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 94 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 94 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

3.4 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 71/AA al n. 92/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 71 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

3.5 CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 75 DEL 22 GIUGNO 2023 – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IVA PER LE PRESTAZIONI SPORTIVE DI SERVIZI CONNESSI CON LA PRATICA SPORTIVA E NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 10 DEL DPR N. 633/1972 (DALLA CIRCOLARE N. 13 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 21 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

3.6 SPORT BONUS 2023 – APERTURA 1^ FINESTRA 2023 (DALLA CIRCOLARE N. 14 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 22 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

3.7 ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLO SPORT – LAVORO SPORTIVO – LE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2023 – D. LGS. N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021 MODIFICATO, DA ULTIMO, CON IL D. LGS. N. 120 DEL 29 AGOSTO 2023 (DALLA CIRCOLARE N. 15 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 15 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 23 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

3.8 TESTO DEFINITIVO DEL D. LGS. N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021, COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RECAE DAL D. LGS. CORRETTIVO N. 163 DEL 5 OTTOBRE 2022, DALL’ART. 16, COMMI 1, 2, E 2-BIS D. L. 29 DICEMBRE 2022, N. 198, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 14 DEL 24 FEBBRAIO 2023 (MILLEPROROGHE), DALL’ART. 41 DEL D. L. 75 DEL 22 GIUGNO 2023, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 112 DEL 10 AGOSTO 2023 E DALL’ART. 1 DEL D. LGS. CORRETTIVO N. 120 DEL 29 AGOSTO 2023 (DALLA CIRCOLARE N. 16 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 16 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 24 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

3.9 ARTT. 2, 3, 4 E 5 DEL D. LGS. N. 122 DEL 29 AGOSTO 2023, RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI DECRETI LEGISLATIVI NN. 37, 38, 39 E 40 DEL 28 FEBBRAIO 2021 (DALLA CIRCOLARE N. 17 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 25 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

4. SEGRETERIA L.N.D.

4.1 AUTORIZZAZIONE GARE AMICHEVOLI L.N.D.

Si rende noto a tutte le Società dipendenti che le richieste di autorizzazione gare amichevoli per le categorie L.N.D. devono essere inviate a mezzo mail al Comitato Regionale all'indirizzo piemontevda@lnd.it compilando l'apposito modulo scaricabile al sito internet <https://piemontevda.lnd.it/> cliccando sul menù "UTILITÀ", sezione "GUIDE E MODULI UTILI" e successivamente "Modulo Richiesta amichevole L.N.D. 2023-2024."

Dette richieste devono pervenire **almeno 3 giorni prima della disputa della gara.**

5. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

5.1 SEGRETERIA S.G.S.

5.1.1 SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI – S.S. 2023-2024

In riferimento a quanto in epigrafe si informano le Società che nel sito istituzionale del C.R. Piemonte Valle d'Aosta, alla sezione UTILITÀ --> GUIDE E MODULI UTILI, sono stati pubblicati il Comunicato Ufficiale n° 9 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale e i relativi allegati. La pagina interessata è raggiungibile al seguente link:

<https://piemontevda.lnd.it/sistema-qualita-club-giovanili-s-s-2023-2024/>

Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione.

5.1.2 MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE S.S. 2023-2024

In riferimento a quanto in epigrafe si informano le Società che nel sito istituzionale del C.R. Piemonte Valle d'Aosta, alla sezione UTILITÀ --> GUIDE E MODULI UTILI, sono stati pubblicati il Comunicato Ufficiale n° 8 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale e i relativi allegati. La pagina interessata è raggiungibile al seguente link:

<https://piemontevda.lnd.it/attivita-di-base-modalita-di-gioco-2023-2024/>

Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione.

5.1.3 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori "giovani", per inattività dei medesimi prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3421624	COLUCCI LEONARDO	01/01/2014	CITTÀ DI BAVENO 1908 SSD

6. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

6.1 SCADENZA TERMINI DI TRASFERIMENTO TRA SOCIETÀ DILETTANTISTICHE

Si rammenta che il termine ultimo per il **trasferimento** di calciatori con status di “**non professionista**” tra società dilettantistiche è fissato in venerdì 15 settembre ore 19:00 (apposizione della firma elettronica dei documenti).

La nuova finestra di trasferimenti decorrerà dal 1° dicembre 2023 fino al 22 dicembre 2023 (ore 19:00).

6.2 TERMINI DI ISCRIZIONE AI TORNEI DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Si rammentano i termini di iscrizione delle attività a **carattere provinciale** così come disposti dal Comitato Regionale con il C.U. n° 2:

Attività di base: Tornei Esordienti 1° anno autunnale – Esordienti 2° anno autunnale – Esordienti misti autunnale – Pulcini 1° anno autunnale – Pulcini 2° anno autunnale – Pulcini misti autunnale – Primi Calci 8 anni e primi calci 7 anni autunnale – Piccoli Amici autunnale	18 settembre 2023
--	-------------------

Le pratiche di iscrizione sono da istruire e finalizzare tramite la piattaforma telematica LND.

6.3 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ARMENO, BAGNELLA, CANNOBIESE, CITTÀ DI BAVENO, ESIO, ORNAVASSESE, STRESA VERGANTE.

RISULTATI

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			GIRONE B - 1 Giornata - A		
ARMENO	- CIREGGIO	1 - 2	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VOLUNTAS SUNA	4 - 0
GIRONE C - 1 Giornata - A					
PREGLIESE	- US PROVIGEZZO	0 - 2			

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, assistito dal rappresentante AIA sig. Mauro Jodero, ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO

GARE DEL 10/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GHERARDINI PATRICK (ARMENO)

SACCO DAVIDE

(FOMARCO DON BOSCO
PIEVESE)

GIORLA CHRISTIAN (PREGLIESE)

MOZZANINO ROBERTO

(US PROVIGEZZO)

ZOIS SIMONE (US PROVIGEZZO)

PETTINELLI GIACOMO

(VOLUNTAS SUNA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Bruno Colusso

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 14 settembre 2023.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VCO

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASALE CORTE CERRO	ARMENO	A	17/09/2023 15:00	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FONDOTOCE	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	17/09/2023 15:00	584 MANFREDI	VERBANIA - FONDOTOCE	VIA CANALE

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	PREGIESE	A	17/09/2023 15:00	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE



Roma, 17 agosto 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 13

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023 – Modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni sportive di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del DPR n. 633/1972.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 21-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2023

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023 – Modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni sportive di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del DPR n. 633/1972.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190, del 16 agosto u.s., la Legge n. 112, del 10 agosto 2023, di conversione del D. L. n. 75, del 22 giugno 2023.

Delle disposizioni per lo sport recate dal D.L. n. 75, come noto, è stata data comunicazione con la Circolare LND n. 9 del 6 luglio 2023.

La Legge di conversione n. 112/2023, interessa lo sport dilettantistico per le disposizioni recate dall'art. 36-bis, che prevede modifiche al regime dell'IVA per le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva.

Per effetto del comma 1 della nuova disposizione, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, comprese le attività didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, sono esenti dall'IVA.

Con il successivo comma 2, viene fornita un'interpretazione autentica per cui le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD, fruiscono retroattivamente del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 20, del DPR n. 633/1972.

Le disposizioni recate dai predetti commi sono state introdotte per superare alcune riserve dell'Agenzia delle Entrate che, anche sulla spinta degli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, ha più volte ritenuto di dover escludere i corsi didattici sportivi resi dalle ASD/SSD dall'esenzione IVA. Ciò in quanto, ritiene l'Agenzia delle Entrate, sempre in adesione alla predetta Corte, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, punto 20, del DPR n. 600/1973, spetta alle sole attività didattiche rese da istituti scolastici riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

La norma introdotta in sede di conversione del D. L. n. 75, quindi, stabilisce che tutti gli enti sportivi di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, e, quindi, **ivi comprese le Società Sportive Dilettantistiche, in precedenza non previste dalla norma esonerativa**, nel porre in essere le attività didattiche e formative di natura sportiva sono esenti dall'IVA.

E', poi, rivisto il trattamento ai fini IVA dei corrispettivi erogati alle ASD/SSD per corrispettivi specifici versati dai soci, associati o partecipanti.

Come è noto, l'art. 5, comma 15-quater, lettere a) e b), del D. L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato l'art. 4 del DPR n. 633/1972 – IVA -, sopprimendo, al quarto comma, le parole che escludevano, tra l'altro, le ASD dalla commercialità per le prestazioni rese ai soci, associati... ed ha introdotto all'art. 10, terzo comma, dello stesso DPR n. 633, una disposizione che prevede che sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da ASD alle persone fisiche che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

La previsione di cui sopra dispone, rispetto alla precedente normativa sull'argomento, una specifica esenzione in sostituzione della norma recata dall'art. 4 del DPR n. 633/72, che stabiliva che le prestazioni di cui sopra rese dalle ASD non sono considerate commerciali e, quindi, fuori campo d'applicazione dell'IVA.

Con l'art. 36-bis, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto n. 75/2023, la disposizione che stabilisce l'esenzione dall'IVA, **entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 17 agosto 2023.**

L'esenzione dall'IVA comporta adempimenti che non sono previsti nel caso in cui la prestazione sia considerata fuori campo dall'applicazione del tributo. Pertanto, mentre non è detraibile l'IVA pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività istituzionale, le operazioni esenti da IVA non comportano il sorgere del debito d'imposta; tuttavia, necessita l'emissione della fattura con in calce l'indicazione della norma esonerativa e l'annotazione nei registri IVA, ferma restando la possibilità, da parte dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni esenti da IVA, di avvalersi delle disposizioni recate dall'art. 36-bis del DPR n. 633/1972, che prevede, se richiesta, la dispensa dall'obbligo di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 dello stesso DPR.

E', poi, da rilevare la portata del comma 2 dell'art. 36-bis della Legge di conversione n. 112, in argomento, che fornisce un'interpretazione autentica stabilendo che le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al precedente comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto – *17 agosto 2023* - si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, punto 20), del DPR n. 600/1973.

Con il successivo **art. 39-bis**, sono state introdotte, in sede di conversione, misure urgenti per garantire il funzionamento delle FSN e delle DSA nonché delle FSN paralimpiche e delle DSA paralimpiche e per fissare criteri in ordine alla eleggibilità delle cariche federali.



Roma, 22 agosto 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 14

Oggetto: Sport bonus 2023 – Apertura 1^a finestra 2023

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 22-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 22 – 2023

Oggetto: Sport bonus 2023 – Apertura 1^a finestra 2023

Con la Circolare LND n. 56 del 3 gennaio 2023, concernente la Legge di Bilancio 2023, è stata data, tra l'altro, notizia che con il comma 614 dell'art. 1 della Legge stessa, era stato concesso, anche per il 2023, lo *sport bonus*.

Trattasi del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

Il credito d'imposta – *sport bonus* – è concesso in misura pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate anche se destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti. Il credito d'imposta era concesso, per gli anni precedenti l'anno 2022, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed era ripartito in 3 quote annue di pari importo (*vedasi Circolare LND n. 29 del 7 gennaio 2019*).

Il comma 614 limita, per l'anno 2023, la concessione del credito nella misura del 65% del 10 per mille dei ricavi riferiti all'anno 2022, ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa. Circa le modalità valgono le disposizioni di cui al DPCM del 30 aprile 2019.

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'**elenco dei soggetti**, identificabili con il numero seriale assegnato nella e-mail ricevuta in risposta alla presentazione della domanda a suo tempo inviata – *entro il 15 luglio 2023* – per prenotare lo *Sport bonus 2023 – 1^a Finestra* -, **che possono effettuare**, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Le imprese sono tenute ad effettuare, per l'ammissione al credito d'imposta - 1^a finestra 2023 -, le erogazioni liberali tra il 17 agosto e il 13 settembre 2023, tramite i mezzi di pagamenti previsti e, cioè, bonifico bancario, bollettino postale, carta di debito, carta di credito prepagata, assegno bancario e circolare.

Entro la stessa data dovranno inviare la quietanza di pagamento da cui risulta la dicitura "operazione eseguita" con causale "*Sport bonus 2023 - 1^a finestra – (numero seriale assegnato)*", a mezzo posta elettronica all' ufficiospo@pec.governo.it e, per conoscenza, al servizioprmo.sport@governo.it inserendo come oggetto: *Sport bonus 2023 – 1^afinestra – (numero seriale assegnato)*.

Il Dipartimento per lo Sport trasmette alla Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici regolarmente, per l'inserimento nel cassetto fiscale.

Ricevuta la conferma dall'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per lo Sport pubblica l'elenco delle imprese che possono beneficiare del tax-credit 2023.

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, l'impresa beneficiaria potrà fruire del credito in compensazione.

L'apertura della 2^afinestra del Bando Sport bonus 2023, è prevista per il 15 ottobre 2023.



Roma, 6 settembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 15

**Oggetto: Entrata in vigore della riforma dello sport – Lavoro sportivo –
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2023 – D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021
modificato, da ultimo, con il D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023.**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 23-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 23 -2023

**Oggetto: Entrata in vigore della riforma dello sport – Lavoro sportivo –
Le nuove disposizioni in vigore dal 1° luglio 2023 – D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021
modificato, da ultimo, con il D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023.**

Con il 1° luglio 2023 sono entrate in vigore le disposizioni, così come previsto dalla riforma dello sport, recate dal D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, dall'art. 16 del D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14/2023, dall'art. 41 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n.12/2023 e dall'art. 1 del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023.

Si riassume, di seguito, la nuova disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, così come modificata dai successivi Decreti integrativi e correttivi sopra riportati.

Assumono particolare rilevanza le disposizioni relative alla disciplina del lavoro sportivo nell'area dello sport dilettantistico, recate dagli articoli 25 e seguenti, di cui si tratterà, in avanti, in modo dettagliato.

In ordine ai precedenti articoli è opportuno ricordare quanto segue:

L'art. 6 – Forma giuridica - stabilisce – **comma 1**- che le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere la forma di ASD priva di personalità giuridica e di ASD con personalità giuridica di diritto privato nonché la forma di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del Codice Civile; inoltre, sono enti sportivi dilettantistici anche gli enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 177, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021 e successive modificazioni. Agli enti del TS iscritti sia al RUNTS sia al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD - si applicano – **comma 2** - le disposizioni dello stesso Decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Il **comma 3** stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici si affiliano alle Federazioni Sportive Nazionali – FSN –, alle Discipline Sportive Associate – DSA – e agli Enti di Promozione Sportiva – EPS – anche paralimpici.

L'art. 7 – Atto costitutivo e statuto -dispone in ordine al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto nei quali devono essere previsti – **comma 1** -, tra l'altro, la denominazione, l'oggetto sociale con specifico riferimento - *lett. b)* - , **all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione, l'assenza del fine di lucro**, le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'obbligo di redazione dei rendiconti economici-finanziari e l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo in caso di scioglimento della ASD/SSD. Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata; rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili. Agli enti che siano stati costituiti per

il perseguimento delle finalità previste dal Codice del Terzo Settore – **comma 1-bis**, assumendone la qualifica e siano iscritti al RUNT, non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica. Ne consegue che l'ente con la doppia qualifica di ente del Terzo Settore e di ente sportivo dilettantistico può esercitare più attività in via principale rispetto a quella di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche prevista per gli enti sportivi dilettantistici.

Il successivo **comma 1-ter** prevede che le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, mentre rimangono escluse le norme riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8, commi 3 e 4-bis e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Con il **comma 1-quater** inserito con l'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, è previsto che la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1, rende inammissibili le richieste di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Gli statuti dovranno essere uniformati alle disposizioni **rilevanti entro il 31 dicembre 2023. E' consigliabile ripetere nello statuto l'esatta formulazione della norma recata dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2021.**

E' stato, poi, inserito, **l'art. 7-bis – Locali utilizzati** – che prevede che le sedi delle ASD/SSD in cui si svolgono le relative attività statutarie, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogeneo previste dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, che ha fissato, tra l'altro, limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra fabbricati, **indipendentemente dalla destinazione urbanistica**, in analogia alla norma prevista per gli enti del TS (art. 71, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017), in modo da consentire lo svolgimento delle attività istituzionali presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali stessi; naturalmente tali attività sono esclusivamente di tipo istituzionale e non hanno carattere produttivo.

L'art. 8 – Assenza di fine di lucro – stabilisce al **comma 1**, che le ASD/SSD devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Pertanto, è vietata – **comma 2** - la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione a soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto. Se, però, **comma 3** - le SSD sono costituite in forma di società di capitali o cooperative, è possibile destinare una quota inferiore al 50% degli utili/avanzi di gestione annuali, ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti dell'indice ISTAT, oppure di destinare ai soci un dividendo in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Detta disposizione non si applica agli enti costituiti in forma di società cooperative a mutualità prevalente.

Nelle SSD e cooperative – **comma 4** - è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport – **comma 4-bis** -, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari.

L'art. 9 – Attività secondarie e strumentali – prevede che le ASD/SSD possono esercitare anche attività diverse da quella principale – **comma 1** - a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto all'attività istituzionale secondo criteri e limiti che saranno definiti con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

A tale riguardo, va rilevata l'opportuna integrazione introdotta con l'art. 4 del D. Lgs. n. 163/2022, **all'art. 9, con il comma 1-bis** che **esclude** dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il Decreto di cui sopra, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché alla gestione di impianti di strutture sportive.

E' stato, poi, inserito con l'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, **il comma 1-ter**, che stabilisce che il mancato rispetto per **due esercizi consecutivi** dei criteri di cui al comma 1, relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD).

L'art. 10, peraltro già in vigore dal 1° gennaio 2022, che è rimasto invariato, riguarda il riconoscimento ai fini sportivi con l'iscrizione nel RNASD che comporta la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da ASD/SSD. Il Dipartimento per lo Sport esercita funzioni ispettive e in caso di violazioni non sanabili o non sanate entro i termini prescritti dal Dipartimento, viene revocata la qualifica di ente dilettantistico.

Il successivo art. 11- Incompatibilità – fa divieto per gli amministratori delle ASD/SSD di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD/SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

L'art. 12 – Disposizioni tributarie - ha confermato, con il **comma 1**, la non applicabilità della ritenuta del 4% a titolo d'acconto sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS, alle ASD/SSD, nonché, con il **comma 2** - la assoggettabilità all'imposta di registro in misura fissa degli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD, delle FSN, DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva. E' stato, poi, introdotto, con l'art. 1, comma 6, lett. a), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, **il comma 2-bis** che prevede che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche e integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente Decreto. Con il **comma 3** - è stata confermata la disposizione recata dall'art. 90, comma 7, della Legge n. 289/2002, che, con presunzione assoluta, definisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità il corrispettivo in denaro o in natura a favore di ASD/SSD **e gruppi scolastici**, fino ad un importo annuo complessivo di 200 mila euro, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante.

CAPO II – Costituzione e affiliazione delle Società Sportive Professionistiche

Gli artt. 13 e 14 sono stati modificati aggiungendo la Federazione Sportiva Paralimpica alla FSN presso la quale devono essere depositati, da parte delle società sportive, l'atto costitutivo e ogni variazione dello statuto o degli Organi amministrativi.

TITOLO III – Persone fisiche – CAPO I – Atleti -

L'art. 15 – Tesseramento – definisce – **comma 1** - il tesseramento come atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con un'Associazione o Società Sportiva, con una FSN o DSA o EPS, anche paralimpici.

Il tesserato – **comma 2** - oltre ad avere il diritto di partecipare alle competizioni sportive organizzate dalla Associazione/Società per la quale è tesserato, può ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi ed ha il diritto di partecipare alle assemblee degli Organi consiliari e, nel contempo, - **comma 3** – è tenuto ad

osservare, nell'esercizio della pratica sportiva, le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, e dalla Federazione Nazionale/Internazionale, DSA o dall'EPS di appartenenza..

L'art. 16 stabilisce norme in materia di **tesseramento dei minori**. La richiesta di tesseramento del minore – **comma 1** - può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale; necessita poi – **comma 2** - l'assenso del minore se questo ha compiuto 14 anni.

I cittadini stranieri – **comma 3** – minori di anni 18, possono essere tesserati, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani, anche se non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, qualora siano iscritti da almeno **un anno** a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano; il tesseramento – **comma 4** - resta valido, dopo il compimento dei diciotto anni, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

CAPO II – Tecnici, Dirigenti, Direttori di gara

L'art. 17 stabilisce che rientrano tra i Tecnici gli Istruttori, gli Allenatori, i Maestri e i Selezionatori; i Tecnici e i Dirigenti Sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Sportiva Internazionale e Nazionale, dalla DSA o dall'EPS di appartenenza.

L'art. 18 – Direttori di gara – stabilisce i compiti e i diritti dei Direttori di gara e prevede che il reclutamento, la formazione e la designazione degli stessi spetta **ad articolazioni interne** delle FSN, delle DSA e degli EPS anche paralimpici, **dotate di autonomia operativa**.

TITOLO IV – Attività di sport che prevedono l'impiego di animali – Gli artt. da 19 a 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V - Disposizioni in materia di lavoro sportivo

La nuova disciplina del lavoro sportivo

Con gli **artt. 25 e seguenti** viene completamente rivisitata la disciplina del lavoro sportivo e quella del lavoratore sportivo.

L'art. 25 ha per oggetto la **figura del lavoratore sportivo** e in particolare – **comma 1** – la sua qualificazione; è considerato tale l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RNASD nonché a favore delle FSN, delle DSA, degli EPS, delle Associazioni Benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Assumono rilevanza le modifiche apportate **al comma 1** dall'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022 e dall'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, con l'introduzione del secondo periodo che stabilisce che è considerato lavoratore sportivo **ogni altro tesserato, ai sensi dell'art. 15, che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**. La norma, infatti, esclude dalla nozione di lavoratore sportivo coloro **che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che prevede l'iscrizione in un apposito Albo/Elenco del relativo ordine professionale**. Pertanto, un commercialista che

presta la sua attività presso una ASD/SSD non gode dello *status* di lavoratore sportivo, dal momento che per la sua attività professionale deve essere iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti.

Con il **comma 1-ter** è previsto che le mansioni necessarie, oltre quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento dell'attività sportiva, sono approvate con Decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Dipartimento per lo Sport tiene l'elenco delle mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento di attività sportive. Le mansioni stesse sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente;

L'attività di lavoro sportivo – **comma 2** - può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, **anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile. **Con il comma 3-bis è stata inserita la possibilità per le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. di avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatoti di lavoro occasionali secondo la normativa vigente.**

Ai rapporti di lavoro sportivo – comma 5 - si applica la disciplina dei rapporti di lavoro dell'impresa incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Una particolare attenzione è stata riservata, con l'art. 1, comma 17, punto 2, lett. d), del D. Lgs. n.120 del 29 agosto 2023, ai lavoratori dipendenti delle **Amministrazioni Pubbliche** che – **novello comma 6 dell'art. 25** - possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD, delle FSN, delle DSA, delle Associazioni Benemerite e degli EPS, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.A., fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari** di cui al successivo art. 29, comma 2 (*le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e possibilità di autocertificare le spese sostenute nel limite di 150,00 euro annui*). Qualora, però, l'attività dei soggetti in argomento rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto, e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa attività può essere svolta solo con l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine è introdotto il regime del **silenzio/assenso e l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata**. All'attività sportiva dei soggetti in argomento, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui ai successivi artt. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e 36, comma 6.

I soggetti di cui al presente articolo che prestano la loro attività **sia come volontari che come lavoratori sportivi** possono, inoltre, ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI e dagli altri soggetti ai quali forniscono le proprie prestazioni sportive che saranno assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20% ai sensi dell'art. 30, comma 3, del DPR n. 600/1973.

E' stata poi introdotta, con l'art. 1, comma 17, punto 2, lett. e), del D. Lgs. n. 120/2023, una novità – **comma 6-bis** – prevedendo che in relazione alle singole prestazioni dei Direttori di gara e dei soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole sia riguardo alla rilevazione dei tempi e distanze, sia sufficiente una comunicazione o designazione da parte della FSN o della DSA o dell'EPS anche paralimpici, non risultando, quindi, necessaria la stipula di un contratto di lavoro.

Tali soggetti potranno ricevere rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, **nei limiti dell'art. 29, comma 2**, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute

S.p.a. Alle prestazioni dei Direttori di gara che operano nel **nell'area del professionismo** non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6, che prevede che fino a 15.000,00 euro annui l'importo percepito non concorre alla determinazione del reddito.

Il successivo comma 6-ter, anch'esso introdotto con l'art. 1, comma 17, punto 2, lett. e), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, prevede, poi, che relativamente ai soggetti indicati nel precedente comma *6-bis*, le comunicazioni al Centro per l'Impiego siano effettuate dalla FSN o DSA o EPS competente, direttamente dalle proprie affiliate, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la FSN o la DSA o l'EPS competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., provvede, direttamente dalle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, rendendo tale comunicazione disponibile all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale. Sempre con riferimento ai soggetti di cui al comma *6-bis*, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro - **LUL** – può aver luogo alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i 30 giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Gli artt. 26 e 27 regolano il rapporto di lavoro subordinato che attiene al **settore professionistico**.

L'art. 28 disciplina il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ed è stato introdotto, sostituendo il precedente testo, con l'art 16 del D. Lgs. n. 163/2022.

Nell'area dello sport dilettantistico – **comma 2 - il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (coccoco)**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive** (*la modifica della precedente norma che prevedeva 18 ore settimanali è intervenuta con l'art. 1, comma 20. del D. Lgs. n. 120 2023*);
- b) Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Le ASD/SSD, nonché la FSN, la DSA, l'EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., destinatarie delle prestazioni sportive sono tenute – **comma 3** - a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo; la comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al Centro per l'Impiego e deve essere resa disponibile a INPS, e INAIL in tempo reale. Inoltre, è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. Si ricorda che se la comunicazione non viene tempestivamente inviata, il lavoro viene considerato **"in nero"** con relativa maxi-sanzione. *E' stato soppresso l'ultimo periodo del comma 3, che prevedeva che non sono soggetti ad obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.*

Se trattasi di rapporto di cococo, - **comma 4** - l'obbligo di tenuta del LUL – Libro Unico del Lavoro – può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RNASD. Qualora il compenso annuale **non superi l'importo di euro 15 mila, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.**

Con l'art. 1, comma 20, lett. d), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, è stato introdotto il comma 5, che stabilisce che con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **entro il 1° luglio 2023**, sono individuati le

disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al precedente **comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4.**

Con riguardo gli adempimenti di cui al **comma 3**, le comunicazioni attraverso il RNASD sono effettuate nel rispetto dell'art. 9-bis, commi 2 e 2-bis del D. L. 1° ottobre 1996, n. 510 – Legge n. 608, del 28 novembre 1996 – **entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.** Con riguardo agli adempimenti di cui al **comma 4**, l'iscrizione nel LUL può avvenire in unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. **E' importante sottolineare che, come previsto con l'ultimo periodo del comma 5, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.**

Art. 28-bis - E' stato, poi, introdotto, con l'art. 1, comma 21, del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, l'art. 28-bis, che reca disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici.

Dal 1° gennaio 2024, - comma 1 - agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrano nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, riferito alle discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici silenziosi, che svolgano attività di preparazione, finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, previa convocazione ufficiale da parte della FSN di appartenenza, **è garantito** il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di 90 giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

In conseguenza, a **partire dall'anno 2024, - comma 2 - ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato.** Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte fino massimo complessivo di un milione di euro.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività istituzionale.

Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari – stabilisce – comma 1 - che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e **gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti**, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive dei volontari – **comma 2 - non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. L'art. 1, punto 22, lett. a) del D. Lgs. n. 120/2023, ha introdotto il comma 2-bis che prevede che le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione purché non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Detti importi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**

Le prestazioni sportive dei volontari sono **incompatibili – comma 3** -con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari **devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi (comma 4).**

Art. 30 – Formazione di giovani atleti –

Il **comma 1** disciplina in merito alla formazione dei giovani atleti ed alla possibilità **da parte delle Società e Associazioni Dilettantistiche e delle Società Professionistiche** di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In relazione all'apprendistato, il limite di età minimo è fissato a 14 anni – comma 1-bis. Il successivo comma 3 prevede che al termine del periodo di apprendistato fissato da contratto, questo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui al successivo art. 31, comma 2, in favore della Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica amatoriale o giovanile. **Per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, - comma 7-bis - il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo restando il limite massimo di 23 anni.**

L'art. 31- comma 1 - prevede l'abolizione del vincolo sportivo.

In tale materia, come noto, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha introdotto le conseguenti modifiche regolamentari che hanno recepito anche il contenuto dell'art. 41 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112, del 10 agosto 2023. Tali modifiche sono state pubblicate nei comunicati F.I.G.C. n. 232/A del 28 giugno 2023 e n. 59/A del 4 agosto 2023, integralmente riportati dalla Lega Nazionale Dilettanti con propri comunicati ufficiali rispettivamente n. 443 del 28 giugno 2023 e n. 83 del 4 agosto 2023.

Art. 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi – E' rilevata, **comma 1**, la necessità di svolgere i controlli sanitari dei lavoratori sportivi secondo disposizioni stabilite con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport di concerto con il Ministro della Salute. E' prevista – **comma 2** - possibilmente l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo. Le FSN e le DSA potranno stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Per i soggetti **diversi dai lavoratori sportivi – comma 6-bis** - restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela dell'attività sportiva agonistica nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica.

Con l'**art. 33, comma 1**, sono individuate le disposizioni ordinarie in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, di assicurazione sociale per l'impiego**. Ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela delle malattie, infortuni, gravidanza, maternità, genitorialità e disoccupazione.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a cinquemila euro si applicano – comma 1, ultimo periodo aggiunto - le disposizioni dell'art 21, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede, tra l'altro per i lavoratori autonomi, *la sorveglianza sanitaria* consistente tra l'altro in visite mediche, accertamenti, ecc., a cura e spese del datore di lavoro.

Particolare attenzione è posta – **commi 6 e 7** - alla **sicurezza dei minori** in attività lavorative di carattere sportivo tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Ai minori si applica la normativa di attuazione della Direttiva Europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La nomina del responsabile della protezione dei minori – **comma 7** - è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

L'art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni - dispone che, - **comma 1** – per i lavoratori sportivi subordinati dipendenti, ai fini della determinazione del **premio assicurativo**, con Decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e con l'Autorità delegata per lo sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari. *Pertanto, il DPCM che stabilirà le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, dovrà tenere conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, contenendo, quindi, l'aliquota applicabile. Si ricorda che l'art. 51 in argomento prevede che sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici delle FSN, delle DSA e degli EPS. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.*

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo – comma 3 -, nel testo modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b), del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, - si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nei relativi provvedimenti attuativi.

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari – comma 4 – rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo art. 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'art. 29, comma 4. Ne consegue che per i lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo e per i volontari l'obbligo assicurativo è quello di cui all'art. 51 della Legge n. 289/2002, sopra riportato, oltre a quanto previsto dall'art. 29, comma 4, che richiama l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

L'art. 35, riconoscendo il diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale dei lavoratori sportivi, reca disposizioni in materia di **trattamento pensionistico**. Il **comma 1** prevede che i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti gestito dall'INPS che assume la denominazione di "Fondo Pensioni dei Lavoratori Sportivi". Ricorrendone i presupposti, al Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di cococo, operanti nei settori professionistici.

Nell'area del dilettantismo - **comma 2** - i lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto **all'assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione Separata INPS della quale si applicano le relative norme**. Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata che sono assicurati presso altre forme obbligatorie – **comma 6** -, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%**, mentre per coloro che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie – **comma 7** - l'aliquota è stabilita in misura pari al **25%**. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata.

Per i lavoratori sportivi, titolari di contratto di cococo che svolgono prestazioni autonome di cui all'art. 53 TUIR, - **comma 8** - che non sono assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa quota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella

misura del 25%. Per gli stessi lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS Pensionistica

Per effetto del comma 8-bis, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte del compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

Fino al 31 dicembre 2027 – comma 8-ter - la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi – comma 8-quinquies – può essere assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Con il comma 28, lett. c), dell'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, sono stati introdotti i commi da 8-sexies a 8-undicies. Il comma 8-sexies prevede che per le ASD/SSD iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000,00, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali, per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette ASD/SSD, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratti di cococo, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento UE. Il comma 8-septies prevede che con DPCM o con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite le modalità e i termini di concessione o di revoca del contributo.

Il comma 8-octies stabilisce che le Società beneficiarie del contributo pubblicano nel RNASD l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso. Il successivo comma 8-novies prevede che il contributo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

L'art. 36 riguarda il trattamento tributario dei compensi ai lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo.

Comma 1 – L'indennità di fine rapporto è soggetta a tassazione separata.

Comma 2 – Per quanto non regolato dal Decreto, è fatta salva l'applicazione del TUIR.

Comma 3 -Per l'attività relativa alla cessione dei contratti si osservano le disposizioni del DPR n. 633/1972 – IVA – Per le ASD/SSD senza fine di lucro resta ferma l'agevolazione del terzo comma dell'art. 148 TUIR.

Comma 4 -Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, di cui all'art 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972. Se il premio è percepito da ASD/SSD senza fine di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, il premio medesimo non concorre alla determinazione del reddito di tali enti; ai fini IVA le medesime ASD/SSD che fruiscono del trattamento agevolativo previsto dalla Legge n. 398/1991, potranno emettere fattura in esenzione IVA indicando la norma esonerativa (art. 15 L. n. 81/91 e art. 36, comma 4 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni).

I commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater sono stati introdotti con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha abrogato i commi 5 e 7 del D. Lgs. n.36/2021.

Il comma 6 dell'art. 36 in argomento stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Con l'art. 1 – punto 29 - del D. Lgs. n. 120/2023, è stato introdotto un secondo periodo al

comma 6 che prevede che i compensi per collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono fino all'importo di 85.000,00 euro alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Va qui segnalata la norma transitoria recata dal successivo **art. 51, comma 1-bis**, che stabilisce che per i lavoratori in argomento che nel **periodo d'imposta 2023 percepiscono** sia compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, **nonché compensi** assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, **l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000,00 euro.**

Comma 6-bis -All'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive rese nell'anno solare.

Comma 6-ter – Nel settore professionistico, le retribuzioni corrisposte ad atleti/e di età inferiore a 23 anni non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo massimo di 15.000,00 euro annui. In caso di superamento di detto limite, l'importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Quanto sopra è applicabile, per ciò che riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive **Professionistiche** il cui fatturato nella stagione precedente a quello di applicazione della presente norma non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-quater – Le somme versate agli atleti e tecnici nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali nelle manifestazioni nazionali/internazionali, da parte del CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD/SSD, sono inquadrate come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 e, quindi, sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta IRPEF nella misura del 20%.

Art. 37 – Rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, può essere - **comma 1** - oggetto di collaborazione ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile (*rapporto di collaborazione che si concretizza in una prestazione di opera continuativa e coordinata anche se non a carattere subordinato che prevede la collaborazione organizzata autonomamente dal lavoratore*). Con il comma 30 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito, dopo il primo periodo del comma 1, **un periodo con il quale è stabilito che non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali.**

Ai rapporti di collaborazione si applica - **comma 2** - la disciplina dell'obbligo assicurativo e ai lavoratori sportivi – **comma 3** – titolari di contratto di cococo, si applica **esclusivamente** la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge n. 289 del 22 dicembre 2002 e nei relativi provvedimenti attuativi.

Per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali e fiscali, - **comma 4** - l'attività dei soggetti in argomento è regolata, **ai fini previdenziali** dall'art. 35, commi 2, 6 e 7, 8-bis e 8-ter (*l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa quota aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui e fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo*) e, **ai fini tributari**, quale che sia la tipologia, dall'art. 36, comma 6 (*i compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.*

Si riassume di seguito, sinteticamente la disciplina del lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, che entra in vigore con il 1° luglio 2023, e che distingue i soggetti che prestano attività sportiva in: **lavoratore sportivo e volontario.**

A) Il lavoratore sportivo è colui/colei – atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, e ogni altro tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale - che, in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con una ASD/SSD, percepisce un compenso dalla medesima ASD/SSD per la quale è tesserato, quando la durata delle prestazioni oggetto del contratto, che risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti federali, non supera le **ventiquattro** ore settimanali con esclusione del tempo dedicato alle manifestazioni sportive. La ASD/SSD destinataria delle prestazioni deve comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RNASD - i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro e la comunicazione deve essere resa disponibile a INPS e INAIL. L'obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione nel RNASD. Nel caso in cui il compenso annuale non supera i 15.000,00 euro non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

Il trattamento previdenziale e tributario varia a seconda dell'entità del compenso.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratto di cococo si applica **esclusivamente** la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nei relativi provvedimenti attuativi. L'art. 51 stabilisce che a decorrere dal 2005 sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti dirigenti e tecnici alle Federazioni Sportive Nazionali, alla DSA e agli EPS. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente. **Ne consegue che non va applicata la ritenuta INAIL che, invece, andrà applicata sui compensi ai cococo amministrativi-gestionali.**

Se il compenso annuo **non supera i 5.000,00 euro** non si applicano l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva e l'importo non costituisce base imponibile ai fini IRPEF; pertanto, la ASD/SSD **non deve applicare alcuna ritenuta al compenso erogato.**

Se il compenso **supera i 5.000,00 euro ma non supera i 15.000,00 euro annui**, la ASD/SSD erogante deve applicare le ritenute pensionistiche e previdenziali con l'aliquota del 24 o del 25% calcolata, però, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell'imponibile contributivo, mentre **non** deve applicare alcuna ritenuta ai fini IRPEF.

Se il compenso **supera i 15.000,00 euro annui** la ASD/SSD erogante deve applicare le ritenute ai fini pensionistici e previdenziali e la ritenuta a **titolo d'acconto IRPEF+ addizionali regionali e comunali sulla parte del compenso eccedente i 15.000,00 euro annui**. La ritenuta d'acconto IRPEF, dal momento che è stata abrogato il regime di favore per i compensi ai dilettanti che prevedeva, tra l'altro, l'applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF ai compensi stessi con l'aliquota del primo scaglione di reddito (23%), dovrà essere quella prevista per i redditi cococo che sono assimilati a quelli di lavoro dipendente; pertanto, la ritenuta IRPEF dovrà essere calcolata sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito. Se trattasi, invece, di lavoro autonomo, dovrà essere applicata la ritenuta d'acconto IRPEF del 20%.

In caso di erogazione di **premi** per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali, va applicata la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del **20%** (art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973).

Rimborsi spese a piè di lista – I rimborsi documentati, ivi incluse le indennità chilometriche in base alle Tabelle ACI, per trasferte effettuate fuori del Comune di residenza del percipiente **sono esclusi** da qualsiasi tipo di tassazione. Di contro, i rimborsi spese forfettari sono da considerarsi alla stregua dei compensi tassabili come sopra riportato.

Il cococo sportivo, alla percezione del compenso, deve rilasciare dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare dei compensi percepiti esenti da imposte sui redditi per prestazioni ai sensi dell'art. 67, comma

1, lett. m), del TUIR, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2023 e, a far data dal 1° luglio 2023 fino alla data di ricezione del compenso, per un importo complessivo pari ad euro..... . Stessa dichiarazione deve essere rilasciata ai fini previdenziali.

B) - Il volontario è colui o colei che svolge attività sportiva dilettantistica a favore di ASD/SSD senza percepire alcun compenso, a titolo gratuito, personale e spontaneo senza fini di lucro, neanche indiretti. Per tali prestazioni – art. 25, comma 6 - i possono essere rimborsate **esclusivamente** le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori** del territorio comunale di residenza del percipiente. I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Le spese sostenute dal **volontario che non superino i 150,00 euro mensili** possono essere rimborsate anche a fronte di **autocertificazione** e non concorrono a formare il reddito del percipiente.

I **volontari** devono essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi e rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002 (obbligo assicurativo che comprende i casi di infortunio avvenuto in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente).

Si ricorda che i pagamenti devono essere eseguiti con strumenti tracciabili (bonifico bancario, assegni, ecc.).

C) – Rapporti di cococo di carattere amministrativo-gestionale

Il rapporto deve prevedere una prestazione di **mero carattere amministrativo** nel senso letterale della parola, e gestionale. Circa quest'ultima qualifica, è da considerare quanto a suo tempo l'Agenzia delle Entrate - Circolare n. 34/E del 26 marzo 2001 – ebbe a precisare in merito al regime agevolativo previsto per i compensi ai dilettanti, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, riguardo all'art. 37 della Legge n. 342/2000. Secondo l'Agenzia – con la locuzione “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” andavano ricondotti nel regime agevolativo anche i compensi corrisposti ai soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'Associazione – dirigenti - di norma presenziano all'evento sportivo consentendone il regolare svolgimento. Tali soggetti sostanzialmente non hanno la “gestione” concreta dell'ente sportivo dilettantistico e, conseguentemente, dovrebbero essere considerati titolari di contratto cococo di lavoro sportivo assoggettati alla disciplina di cui al precedente punto A).

Diversa è la situazione di coloro che professionalmente svolgono attività amministrativa-gestionale e sono iscritti in Albi Professionali. La norma li esclude espressamente e tassativamente da qualsiasi tipo di agevolazione.

D) Dipendenti pubblici

Come previsto con il comma 6 dell'art. 25, così come sostituito dall'art. 1, comma 17, punto 2), lett. d) del D. Lgs. n. 120/2023, i dipendenti pubblici possono prestare la loro attività nell'ambito del dilettantismo sportivo in qualità di volontari e, come tali, ad essi si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 29 come riportato nel precedente punto B). Qualora, invece, l'attività di detti soggetti rientri nell'ambito del lavoro sportivo (atleti, tecnici, direttori sportivi, tesserati, ecc.) e preveda il versamento di un corrispettivo, previa autorizzazione dell'Amministrazione da cui dipendono, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, commi 2, 8-bis 8-ter e 36, comma 6 sopra illustrati.

E) – Lavoratori occasionali

Con l'art. 1, comma 17, lett. c), del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito all'art. 25, il comma 3-bis che prevede la possibilità per le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale per i quali, ovviamente, si applica la disciplina prevista dalla normativa vigente.

*E' stato inserito, con l'art. 1, comma 39, del D. Lgs. n. 120/2023, l'art. 50-bis, che prevede la costituzione di un **Comitato Permanente** composto dal Dipartimento per lo Sport, CONI e CIP, con il compito di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo, promuovendo iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo; inoltre dovrà effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa ed esaminare le problematiche connesse facendosi promotore di eventuali iniziative correttive e migliorative.*

L'art. 38 delinea l'area del dilettantismo e del professionismo.

*Il **comma 1** stabilisce che l'area del professionismo è composta da Società che svolgono attività sportiva con finalità lucrative mentre **l'area del dilettantismo – comma 1-bis** – comprende le Associazioni e le Società, inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.*

*Il **comma 1-ter** prevede che agli Enti del Terzo Settore che svolgono, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al RNASD, si applicano le disposizioni previste per le ASD/SSD limitatamente all'attività sportiva esercitata.*

CAPO II -Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Gli artt. 39 e 40 non hanno subito modifiche significative. Con l'art. 39 è stato istituito il Fondo per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, e con l'art. 40 sono state dettate norme che assicurano la parità di genere.

CAPO III – Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

Sono state parzialmente modificate le disposizioni recate **dall'art. 41** prevedendo l'attività del chinesiologo, e **dell'art. 42** che disciplina l'assistenza nelle attività motorie e sportive.

Con il Titolo VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, sono stati modificati gli artt. **da 43 a 50** con l'inserimento, tra i destinatari, dei tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP.

Con l'art. 1, punto 30, del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito l'art. 50-bis, istitutivo dell'Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, l'Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;**
- b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;**
- c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;**
- d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.**

Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione. Ai Componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 – Norme transitorie

1. Le di1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano dal 1° luglio 2024 (*tale ultima disposizione è stata aggiunta con l'art. 16, comma 1, lett. a, del Decreto Milleproroghe*).

1-bis. Per i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente Decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000,00.

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'art. 17, comma 1, lettera f), le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.n. 36;

b) la lettera a), del comma 2 dell'art. 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio, n. 36”

c) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso.

3. All'articolo 2, comma 2, lett. d, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.81, le parole “dall'art.90 della Legge n.289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36”.

Art. 52 - Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2023 sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366;

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) l'articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

d-bis) l'articolo 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398;

d-ter) l'articolo 25, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

2.A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;
- c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) l'articolo 12-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

È abrogata, in sostanza, la previgente disciplina fiscale che regolava i compensi ai dilettanti.

2-bis. All'articolo 67, primo comma, lett. m, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e quelli erogati" a "associazioni sportive dilettantistiche" sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 2023.

È abrogata la normativa che prevedeva che i compensi ai dilettanti erano da considerarsi redditi diversi.

2-ter. All'art.3, comma 1, lett. e, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.111, le parole: "riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti:" iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".



Roma, 6 settembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 16

Oggetto: Testo definitivo del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche ed integrazioni recate dal D. Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, dall'art. 16, commi 1, 2, e 2-bis D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe), dall'art. 41 del D. L. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023 e dall'art. 1 del D. Lgs. correttivo n. 120 del 29 agosto 2023.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 - 2023

Oggetto: Testo definitivo del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche ed integrazioni recate dal D. Lgs. correttivo n. 163 del 5 ottobre 2022, dall'art. 16, commi 1, 2, e 2-bis D. L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe), dall'art. 41 del D. L. 75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112 del 10 agosto 2023 e dall'art. 1 del D. Lgs. correttivo n. 120 del 29 agosto 2023.

A completamento delle Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 41 del 17 novembre 2022, n. 55 del 30 dicembre 2022, n. 71 del 3 marzo e 73 dell'8 marzo 2023, si porta all'attenzione delle ASD/SSD associate alla Lega stessa il **testo definitivo del D. Lgs. n. 36 del 2021, coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate dai Decreti in oggetto, elaborato da questo Centro Studi Tributari.**

L'entrata in vigore del Decreto, così come previsto dal Decreto "Milleproroghe", è fissata al 1° luglio 2023.

Il D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, con gli artt. 2, 3, 4 e 5, ha apportato modifiche anche ai Decreti Legislativi nn. 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, che formano oggetto di separata Circolare della L.N.D.

Le modifiche più importanti apportate dal D. Lgs. n. 120/2023, sono riportate nel testo in colore rosso.

DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86 e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

- a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, **anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;**
- b) associazioni benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
- d) associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;
- e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni

funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;

f) attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

g) cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;

h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, **che, in conformità ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive paralimpiche afferenti tutte le tipologie di disabilità;**

i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;

o) direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;

p) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

q) direttore tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;

r) Disciplina Sportiva Associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

s) Enti di Promozione Sportiva: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative, anche a tutela delle minoranze linguistiche;

t) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;

u) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

v) Federazione Sportiva Nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

z) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

aa) Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

bb) Gruppi sportivi militari della Difesa: le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;

cc) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

dd) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e **ogni altro tesserato**, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo **nei termini indicati nel successivo articolo 25**;

ee) pratica sportiva per tutti: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

hh) settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;

ll) settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;

mm) settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;

nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

- oo) sport di alto livello: l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;
- pp) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;
- qq) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;
- rr) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3

Principi e obiettivi

1. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, é libero.
2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
 - b) promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
 - c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;
 - d) promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
 - e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
 - f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
 - g) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;
 - h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
 - i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
 - l) sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
 - m) valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Art. 4

Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di ordinamento civile, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86, e dal presente decreto.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 5

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo II

ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Capo I

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Art. 6

Forma giuridica

1. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto.

2. Agli enti del Terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

Art. 7

Atto costitutivo e statuto

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

1-bis. Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico del terzo settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.

1-ter. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.”.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023.

**Art. 7-bis –
(Locali utilizzati)**

1. Le sedi delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n.1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica».

**Art. 8
Assenza di fine di lucro**

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
2. Ai fini di cui al comma 1, e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 bis, é vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
3. Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, titoli V e VI, del codice civile, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea”.

Art. 9

Attività secondarie e strumentali

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

“1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.

1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 10

(in vigore 1° gennaio 2022)

Riconoscimento ai fini sportivi

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate - l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

Art. 11

Incompatibilità

1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Art. 12

Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive associate e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportive, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

2-bis. Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente Decreto.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di **Associazioni e Gruppi Sportivi Scolastici** che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CAPO II - SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Art. 13

Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche

1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

2. L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

3. L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica.

5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

6. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.
10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale è ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14

Deposito degli atti costitutivi

1. Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale o Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale o alla Federazione Sportiva Paralimpica, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

Titolo III

PERSONE FISICHE

Capo I

Atleti

Art. 15

Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportive, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi Civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva anche paralimpici;
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dall'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'Associazione, dalla Società Sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire presso le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16

Tesseramento degli atleti minorenni

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

2. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Capo II

Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17

Tecnici e dirigenti sportivi

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18

Direttori di gara

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.

2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, dotate di autonomia operativa.

TITOLO IV

Attività di sport che prevedono l'impiego di animali (Gli articoli da 19 a 24 interessano gli sport equestri)

TITOLO V

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

Art. 25

Lavoratore sportivo

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportive, sono approvate con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente;

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente (art. 1, comma 17, punto 2, lett. c), D. Lgs. n. 120/2023).

4. ABROGATO

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni Benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-*bis* e 8-*ter* e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, quando espleta la propria attività istituzionale, e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida.

6-*bis*. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

6-*ter*. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-*bis*, le comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva

competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale di Previdenza e Assistenza (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del Codice per l'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'art.2103 del codice civile e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nell'articolo 2103 del codice civile.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti

delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici é regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che é oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, **anche paralimpici**; e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, **anche paralimpici** per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.

L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto.

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Art. 28

(Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo)

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le **ventiquattro** ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**.

3. L'associazione o società **nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Associazione Benemerita l'Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a.** destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **può essere** adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. **Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, le comunicazioni, l'iscrizione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.**

Articolo 28-bis

(Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici)

1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo *status* di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei

Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici Silenziosi (*deaflympics*), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. **Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.**

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

1-bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e 3 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovani atleti.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure

di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

“7-bis. Per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234..

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1 luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

(Con l'art. 41 del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 110 del 10 agosto 2023, è stato stabilito che “A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relative investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislative del 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti che non hanno rapporti di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36 del 2021).

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, **anche paralimpiche**, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo é individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Con l'art. 16, comma 2-bis del decreto Milleproroghe, sono stati aggiunti al comma 3 i seguenti periodi

Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate approvano i regolamenti di cui al comma 2, **entro il 31 dicembre 2023**. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il **1° luglio 2024 (termine stabilito con l'art. 1, comma 24, lett. c), del D. Lgs. n. 120/2023)** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

Art. 32

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, **sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e** previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le norme di cui al comma 1, possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo **9 aprile 2008** n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.
3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione.
4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.
5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate **e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici**, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.
6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.
- 6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente decreto, restano fermi **la disciplina attuativa e** i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'art.5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.633, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'art.7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189.

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva è rilasciata dal medico competente di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n.81, **il quale utilizza la certificazione rilasciata dal Medico Sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81(partecipazione per i lavoratori autonomi a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e beneficiare della sorveglianza sanitaria).**

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità é pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione é quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. **Il Decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successive riaffiliazione.**

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vengano previste, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, **su proposta dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro**, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi (art. 1, comma 27, lett. b) D. Lgs. n. 120/2023).

4. Per gli sportivi dilettanti di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari la tutela assicurativa obbligatoria è prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4, del presente decreto.

Art. 35

Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline

Sportive Associate, **anche paralimpiche** e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 24 per cento.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art.2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi **5.000,00 euro** annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi **può essere** assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

8-sexies. Alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

8-septies. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies nonchè sono

definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo Sport che verifica i dati del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115.

8-octies. Le Società Sportive Dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies pubblicano nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.

8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.

8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 36

Trattamento tributario

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da associazioni sportive e società sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

I commi 5 e 7 sono stati abrogati con l'art. 24 del d. lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha modificato il successivo comma 6 e introdotto i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito complessivo

del percipiente solo per la parte eccedente tale import. **In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7 - Abrogato

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.

Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, riconosciuti dal CONI o dal CIP, è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile. **Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali.**

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-*ter* e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato

Art. 38

Area del professionismo e del dilettantismo.

1. L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, **anche paralimpiche**, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI **e dal CIP per quanto di competenza**, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI **e il CIP per quanto di competenza**, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

“1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società costituite ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al successivo comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II

Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39

(in vigore dal 1° gennaio 2022)

Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, è istituito il «Fondo per il professionismo negli sport femminili», di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare, ai sensi dell'articolo 38, il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:

1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;

2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;

2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;

3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;

4) alla promozione dello sport femminile;

5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;

6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1, presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

Art. 40

(in vigore dal 1° gennaio 2022)

Promozione della parità di genere

1. Le Regioni, **Province Autonome di Trento e di Bolzano, il CONI e il CIP**, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno.

2. **Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, stabiliscono**, con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informativi degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, **anche paralimpici**, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

3. **Il CONI e il CIP, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti** a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

Capo III

Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

Art. 41

Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e

sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) **la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie volte al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura del benessere psico-fisico.**

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.

4. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.

5. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

6. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesiologo di base di cui al comma 2, chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate di cui al comma 3, di chinesiologo sportivo di cui al comma 4, e di manager dello sport di cui al comma 5.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

8. L'attività del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate e del chinesiologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi. Limitatamente alle attività eseguite presso le «palestre della salute», ove istituite, per l'offerta di programmi di attività fisica adattata e di esercizio fisico strutturato, il chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate collabora con medici specialisti in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, in medicina fisica e riabilitativa e in scienze dell'alimentazione e professionisti sanitari, come il fisioterapista e il dietista.

8-bis Il chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguite in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente

9. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.

Art. 42

Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'art.5 della legge 1 febbraio 2006 n.43, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018 n.3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'art.41.

2. Il chinesologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP;
b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D)TI

TITOLO VI

(in vigore 1° gennaio 2022)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

CAPO I

Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato

Art. 43

Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» é istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.
3. Le «Fiamme Azzurre» reclutano, con le modalità previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. **Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.**
5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.

Art. 44

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro

1. I gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro», di seguito denominati «Fiamme Oro», tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.
2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Le «Fiamme Oro» reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. **Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.**
5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

Art. 45

Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP**, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.
2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico.
3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo «Fiamme rosse», atleti **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. **Gli atleti paralimpici sono esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.**
6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle «Fiamme rosse».

Art. 46

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

CAPO II

GRUPPI SPORTIVI MILITARI

Art. 47

Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa

1. Nell'ambito della Difesa è istituito il «Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD» che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza,

mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.

2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Per l'Arma dei carabinieri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:

- a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
- b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);
- c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

- a) **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
- b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;
- c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
- d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Art. 48

Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle»

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle», la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. La «Sezione Paralimpica Fiamme Gialle» stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di

lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle». All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:

a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» é instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

a) **tesserati con una Federazione Sportiva riconosciuta dal CIP** e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;

b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;

c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;

d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

6. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi «Fiamme Gialle» competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, é adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 49

Spese di funzionamento

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 50

Titolo preferenziale

1. L'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: «20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato».

Art. 50-bis

(Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo)

- 1. Al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo dettate dal presente Decreto e di monitorare l'entrata in vigore della riforma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, è istituito, entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio Nazionale sul Lavoro Sportivo, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presente Decreto;
 - b) effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo;
 - c) esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative;
 - d) pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale.
2. Con Decreto dell'Autorità delegata per lo sport e i giovani, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono stabilite le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti di cui al comma 1, nonché l'organizzazione, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio.
3. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati, in relazione alla trattazione di tematiche di specifico interesse, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati».

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51

Norme transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal

1 luglio 2024. *(le parole “ad esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7.....” sono state aggiunte con l’art. 16, comma 1, lett. a), del Decreto Milleproroghe).*

1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del presente decreto, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000 *(comma inserito con l’art. 16, comma 1, lett. a-bis) del Decreto Milleproroghe);*

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole «indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91» sono sostituite da «indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36;

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente:
a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36;

c) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso.

3. all’articolo 2, comma 2, lett. d, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 le parole ”dall’art.90 della legge n.289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36”

Art. 52

Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° luglio 2023 sono abrogati:

a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;

b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;

c) *l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (soppressa art. 16 Milleproroghe);*
d-*bis)* l’articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398;

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 3, 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 12-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

“2-*bis*. All’articolo 67, primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da “, e quelli erogati” a “associazioni sportive dilettantistiche” sono soppresse a decorrere dal 1 luglio 2023.

2-*ter*. All’art.3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.111, le parole: “riconosciuti ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano” sono sostituite dalle seguenti:” iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.



Roma, 6 settembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 17

Oggetto: Artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 122 del 29 agosto 2023, recante modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi nn. 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 25-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 - 2023

Oggetto: Artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 122 del 29 agosto 2023, recante modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi nn. 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021.

Con gli artt. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023, sono state apportate modifiche ed integrazioni ai Decreti Legislativi in oggetto.

Si richiamano al riguardo le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 95 e n. 96 del 23 marzo 2021.

1 - D. LGS. N. 37 DEL 28 FEBBRAIO 2021- recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle Società Sportive e di accesso ed esercizio della professione di Agente Sportivo

Con l'art. 2 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato integrato il D. Lgs. n. 37, del 2021, modificando l'art. 5 – Contratto di mandato sportivo - con l'inserimento, al comma 3, di un ultimo periodo. Pertanto, il comma 3 novellato è il seguente: *“Il contratto di mandato sportivo può essere stipulato dall'Agente Sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti. In tal caso una delle due parti assistite dall'Agente Sportivo è il lavoratore sportivo. L'Agente Sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e una tra la società cessionaria e la Società Sportiva cedente, ovvero il lavoratore sportivo e la Società Sportiva in vista del rinnovo del contratto di lavoro professionistico o per apportare integrazioni o modificazioni allo stesso”*. Pertanto, nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stipulato dall'Agente con due soggetti da assistere, nell'ambito del trasferimento della prestazione sportiva di un lavoratore sportivo, mediante cessione del relativo contratto di lavoro, l'Agente Sportivo può svolgere una doppia rappresentanza solo se in favore del lavoratore e di una tra la Società Sportiva cessionaria o cedente.

I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 recano disposizioni in merito alla qualifica dell'Agente Sportivo, alle eventuali incompatibilità, agli obblighi nell'esercizio dell'attività, ai compensi e alle Società di Agenti Sportivi.

L'art. 10 – **Tutela dei minori** – prevede, ai commi 1 e 2, che il lavoratore sportivo può essere assistito da un Agente Sportivo a partire dal compimento del 14° anno di età e che il contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale.

il comma 3 è sostituito dal seguente: *“Nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'Agente Sportivo da parte del minore in relazione alle attività svolte in suo favore, ferma restando la remunerazione dell'Agente Sportivo da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. Tale remunerazione, unitamente a quella del comma 4 dell'articolo 8, è oggetto di monitoraggio sulla base dei Decreti di cui al comma 5 del medesimo articolo e delle linee guida dell'Autorità politica delegata in materia di sport”*.

2 - D. LGS. N. 38 DEL 28 FEBBRAIO 2021 – recante norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici –

Con l'art. 3 del D. Lgs. n. 120/2023, sono state apportate modifiche al D. Lgs. n. 38/2021.

In particolare sono state apportate **modifiche all'art. 4** – Misure di concertazione, accelerazione e semplificazione.

L'art. 5 prevede che le ASD/SSD senza fine di lucro possono presentare all'Ente Locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per riammodernare l'impianto e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'Ente Locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto alla ASD/SSD per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il successivo art. 6 – **Usò degli impianti** – prevede che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli Enti Locali, è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito alle ASD/SSD, alle quali, nei casi in cui l'Ente Pubblico Territoriale non intenda gestire l'impianto, va affidata in via preferenziale la gestione.

Con l'art. 8 – Regolamento Unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi – è stato precisato - **comma 2** - che il Regolamento Unico prevede l'utilizzo del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per la raccolta e gestione dei dati.

I successivi Capi III e IV dettano norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e norme tecniche di funzionalità sportiva.

3 –D. LGS. N. 39 DEL 28 FEBBRAIO 2021- recante norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di contrasto e prevenzione della violenza in genere.

L'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021, istituisce presso il Dipartimento per lo Sport il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che è interamente gestito con modalità telematiche.

Con l'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, sono state apportate modifiche agli artt. 2, 4, 5, 6 e 14 del D. Lgs. n. 39, del 28 febbraio 2021.

Il **comma 1 dello stesso art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023**, **modifica la lett. l), dell'art. 2 del D. Lgs. n. 39**, che definisce il "Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche: Il Registro è istituito presso il Dipartimento dello Sport al quale devono essere iscritte per accedere a benefici e contributi pubblici statali tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva".

Con il comma 3 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, si interviene sull'art. 5 del D. Lgs. n. 39, - *Struttura del Registro* – riscrivendolo con il seguente testo: "1. Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e gli altri enti dilettantistici di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 36 del 2021, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'art. 6 del presente Decreto. Il Dipartimento per lo Sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o di un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza".

Con il comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato modificato l'art. 6 del D. Lgs. n. 39.

La lett. a) del succitato comma 4), sostituisce il comma 1 dell'art. 6, intervenendo sulle modalità di iscrizione al Registro e disponendo che la domanda di iscrizione sia inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta delle ASD/SSD, dalla FSN, dalla DSA o dall'EPS affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze.

La lett. b) del comma 4 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, prevede al comma 2 dell'art. 6, **che la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione sia integrata con l'atto costitutivo e lo statuto della ASD/SSD.**

Con la lett. c) del comma 4 del D. Lgs. n. 120/2023, è stato inserito un **periodo al comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 39**. Il novello comma 3-bis è così articolato: "Con DPCM o dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando ulteriori requisiti. **Il medesimo Decreto disciplina, inoltre, le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le FSN, le DFSA e gli EPS, anche paralimpici**".

La successiva lett. d), mira a precisare i contenuti della verifica da svolgere a valle della presentazione della domanda di iscrizione, da parte del Dipartimento per lo Sport. **La successiva lett. e), introduce all'art. 6 del D. Lgs. n. 39/2021, il comma 4-bis che prevede l'istituzione da parte del Dipartimento per lo Sport, di un Comitato Permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento, nell'ambito del quale i rappresentanti del CONI e del CIP potranno attestare la conformità ai propri principi**

fondamentali degli statuti delle ASD/SSD affiliate a organismi riconosciuti dagli stessi, per quanto di rispettiva competenza. Il Comitato si riunisce a cadenza settimanale. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese, né emolumenti comunque denominati.

La lett. g) del comma 4 del D. Lgs. n. 120/2023, introducendo all'art. 6 del D. Lgs. n. 39/2021, il comma 6-bis, stabilisce l'esonero dalla presentazione del modello EAS per le ASD/SSD iscritte al Registro e, comunque, tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30.

Con il comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, sono state apportate modifiche all'art. 14 del D. Lgs. n. 39 – Acquisto della personalità giuridica –

Al comma 1 dell'art. 14, è previsto che le ASD possono, in deroga al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche.

Dopo il comma 1 è inserito il **comma 1-bis** così formulato: **“All’istanza di cui all’articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli Organi statutari e i verbali che modificano la sede legale”.**

Il successivo **comma 1-ter** prevede che per le ASD già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, che ottengono l'iscrizione nel Registro, l'efficacia dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel periodo di sospensione, le predette ASD non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione.

Il **comma 1-quater** prevede che per le ASD già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 – Terzo Settore – che ottengono l'iscrizione nel Registro, rimane efficace l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai fini del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal Registro del Terzo Settore determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'Associazione quale persona giuridica.

La lett. b) del comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120/2023, sostituisce interamente il testo del comma 2. Il nuovo testo del comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021, **modifica la procedura di acquisto della medesima personalità giuridica. Infatti, il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD già costituita quale Associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente Decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al successivo comma 3-ter, deve depositarlo entro 20 giorni, presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla FSN, la DSA o l'EPS affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di Associazione già iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, il Notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'Associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.**

Con la lett. c) del comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, sono stati inseriti all'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2021, dopo il comma 3, i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il comma 3-bis prevede che se il Notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori dell'ente. Gli amministratori, o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Notaio, possono domandare all'Ufficio del Registro competente di disporre l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il comma 3-ter stabilisce che si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da

beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un Revisore Legale o di una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

Il comma 3-quater prevede che quando risulta che il patrimonio minimo di cui al precedente comma 3-ter è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Il Titolo III reca disposizioni in materia di contrasto alla violenza in genere e l'art. 16 stabilisce che le FSN, le DSA, gli EPS e le Associazioni Benemerite devono redigere le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza in genere e di ogni altra condizione di discriminazione o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le ASD/SSD devono anch'esse predisporre, sulla base delle linee guida adottate dagli enti affilianti, i modelli organizzativi conformi, pena sanzioni.

Le disposizioni recate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 120/2'23, interessano il D. Lgs. N. 40/2021, recante misure di sicurezza nelle discipline sportive invernali.



COMUNICATO UFFICIALE N. 71 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 51/AA al n. 60/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 3 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 832 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe PASINI, Giovanni PASINI, Marco LEALI e della società FERALPISALO' SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE PASINI, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Feralpialò S.r.l., dal 13/12/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis delle N.O.I.F., ommesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Feralpialò S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante Feralpi Holding S.p.a., della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpialò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpialò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giuseppe n.q. di socio della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpialò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., la integrale documentazione relativa all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F., a) ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023; b) una referenza bancaria (incompleta) relativa al possesso dei requisiti di solidità finanziaria integrata positivamente con mail del 16 e del 21 febbraio 2023 a seguito della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.; e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi

Farm S.r.l., il sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. ed il sig. Pasini Giuseppe socio della della Feralpi Holding S.p.a., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

- sig. GIUSEPPE PASINI, n.q. di socio della Feralpi Holding S.p.a., controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpialò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della Feralpialò S.r.l.:

a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art.20 bis delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7 dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., la integrale documentazione relativa all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023;

GIOVANNI PASINI, n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante Feralpi Holding S.p.a., della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpialò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022, all'epoca dei fatti:

a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., la integrale documentazione relativa all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., ulteriore documentazione relativa al

possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023;

b) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art.20 bis delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7, dell'art. 20 bis delle N.O.I.F, la integrale documentazione relativa all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di solidità finanziaria, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., una referenza bancaria (incompleta) relativa al possesso dei requisiti di solidità finanziaria integrata positivamente con mail del 16 e del 21 febbraio 2023 a seguito della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 20 bis delle N.O.I.F.;

- sig. GIOVANNI PASINI, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a., controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpialò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della Feralpialò S.r.l.:

a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7 dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F, la integrale documentazione relativa all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023;

MARCO LEALI, Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpialò S.r.l., dal 13/12/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva., 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e

comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall'art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpialò S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante Feralpi Holding S.p.a., della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpialò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpialò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giuseppe n.q. di socio della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpialò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., la integrale documentazione relativa all'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall'art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l'intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l'atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F., a) ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023; b) una referenza bancaria (incompleta) relativa al possesso dei requisiti di solidità finanziaria integrata positivamente con mail del 16 e del 21 febbraio 2023 a seguito della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 20 bis, delle N.O.I.F.; e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., il sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. ed il sig. Pasini Giuseppe socio della Feralpi Holding S.p.a., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

FERALPISALÒ S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe PASINI, in proprio e, in qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante, per conto della società FERALPISALÒ S.r.l., e dai Sigg. Giovanni PASINI e Marco LEALI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione commutata in € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe PASINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni PASINI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco LEALI, e di € 2500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società FERALPISALÒ S.r.l;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Lucas Luiz SCALON, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCAS LUIZ SCALON, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, e art. 17, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso, nelle trattative finalizzate al tesseramento con la ASD Atletico Terme Fiuggi, dell'attività e assistenza del Sig. Angelo Arquilla nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Arquilla fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lucas Luiz SCALON;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nella prossima stagione sportiva in gare ufficiali per il Sig. Lucas Luiz SCALON;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ferdinando BELLINI e della società A.S.D. SIANO CALCIO 2017, avente ad oggetto la seguente condotta:

FERDINANDO BELLINI, calciatore tesserato per la A.S.D. Siano Calcio 2017 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Virtus Junior Stabia - Siano Calcio del 19.11.2022, valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Campania, dopo essere stato sostituito al diciassettesimo minuto del secondo tempo, fatto ingresso nello spogliatoio del direttore di gara, in assenza di quest'ultimo senza avere alcuna autorizzazione ad accedere ed intrattenersi in tale locale;

A.S.D. SIANO CALCIO 2017, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Ferdinando Bellini ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ferdinando BELLINI, e dal Sig. Giuseppe CONIGLIO, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SIANO CALCIO 2017;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Ferdinando BELLINI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SIANO CALCIO 2017;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia
Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 782 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Edoardo DORNA METZGER e della società A.P.D. PECETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO DORNA METZGER, calciatore tesserato per la società A.P.D. Pecetto all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 23.2.2023, trasmesso messaggi offensivi dall'account Instagram denominato "Account Ufficiale Pecetto 2003 - magicopecets" all'arbitro della gara APD Pecetto – ASD SCA Asti del 18.2.2023, valevole per il campionato Juniores Provinciali Under 19;

A.P.D. PECETTO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Edoardo Dorna Metzger;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Edoardo DORNA METZGER, e dal Sig. Cristiano ALBRIGI, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.P.D. PECETTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza, per il Sig. Edoardo DORNA METZGER, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.P.D. PECETTO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 818 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Gianmario VISINI, Massimiliano CARLETTI e della società ASD CIRIA CALCIO 2020, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANMARIO VISINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Ciria Calcio 2020; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche in relazione agli artt. 33 comma 1 e 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto svolgere la funzione di allenatore della squadra di Seconda Categoria della società A.S.D. Ciria Calcio 2020 al Sig. Massimiliano CARLETTI, pur essendo quest'ultimo, all'epoca dei fatti, non tesserato per tale società;

MASSIMILIANO CARLETTI, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Ciria Calcio 2020 e, comunque, rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 38 comma 1 delle N.O.I.F. e dell'art. 47 del Regolamento della L.N.D., anche in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 39, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra di Seconda Categoria della società A.S.D. Ciria Calcio 2020, pur non essendo, all'epoca dei fatti, non tesserato per tale società;

ASD CIRIA CALCIO 2020, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato quale Presidente il Sig. Gianmario VISINI ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Massimiliano CARLETTI ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianmario VISINI, in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CIRIA CALCIO 2020 e dal Sig. Massimiliano CARLETTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianmario VISINI, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Massimiliano CARLETTI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD CIRIA CALCIO 2020;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 56/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 790 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nathan Clifford LUBBA e della società U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX, avente ad oggetto la seguente condotta:

NATHAN CLIFFORD LUBBA, calciatore richiedente il tesseramento per la U.S.D. Castelgomberto Lux, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 21.11.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società U.S.D. Castelgomberto Lux, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, nel cui interesse il sig. Nathan Clifford Lubba ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo d'incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nathan Clifford LUBBA e dal Sig. Enrico MEGGIOLARO, nella qualità di presidente, per conto della U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nathan Clifford Lubba e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CASTELGOMBERTO LUX;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1079 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Vittorio DE SIMONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

VITTORIO DE SIMONE, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Arbitro Benemerito, in violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 42 commi 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest'ultimo anche dagli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell'AIA per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara SIVIGLIA vs ROMA occorsa in data 31.05.23 e valevole quale finale della Coppa UEFA Europa League della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro internazionale Sig. Anthony TAYLOR (appartenente alla Federazione Calcio Inglese) che ebbe a dirigere l'incontro de quo sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale internazionale nel suo complesso intesa e quale direttamente riconducibile alla FIFA in quanto organismo deputato a selezionare, formare e custodire l'elenco degli arbitri internazionali, mediante parole inadatte contenute in un messaggio postato sui propri personali profili social Facebook e Instagram messaggio accompagnato da una fotografia ritraente l'effigie dell'arbitro Anthony TAYLOR con in bella vista lo stemma di FIFA REFEREE.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio DE SIMONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 58/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 949 pf 22-23 adottato nei confronti della società CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e in riferimento all'art. 6, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver adottato alcuna misura preventiva idonea al fine di evitare e impedire che propri sostenitori in occasione della gara Foggia - Giugliano dell' 8 Aprile 2023 disputata a Foggia, si rendessero responsabili dei fatti violenti commessi nelle aree esterne immediatamente adiacenti all'impianto sportivo da cui è derivato pericolo per l'incolumità pubblica, danni materiali e danno all'incolumità fisica di un sostenitore della Società Giugliano, atteso che come comunicato dalla Questura di Foggia: "All'arrivo dei tifosi campani presso il settore ospiti, dalla zona retrostante la curva nord, un gruppo di circa 20 tifosi locali, travisati, effettuava una fitta sassaiola e faceva esplodere almeno 3 grossi petardi all'indirizzo dei tifosi del Giugliano. Il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine presenti sul posto faceva allontanare i facinorosi, che riuscivano a dileguarsi nelle stradine adiacenti il settore ospiti dello stadio. Durante il lancio di sassi effettuato dal gruppo di tifosi locali, un tifoso ospite riportava una ferita lacero contusa alla fronte con prognosi di gg. 15 e risultava leggermente danneggiata da un sasso anche un'autovettura della Polizia di Stato".

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall' Avv. Pietro INGRAVALLO, nella qualità di legale rappresentante, per conto dalla società CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 829 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Stefano RITI e Gianluca PASTI, e della società ASD VILLALBA OCRES MOCA 1952, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO RITI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Villalba Ogres Moca 1952, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25 febbraio 2023 ed in occasione della gara Rts Queens – Villalba valevole per il campionato Under 14 provinciale di Roma, diretta da un arbitro in formazione, proferito all'indirizzo del tutor del direttore di gara espressioni offensive alla sua persona;

GIANLUCA PASTI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per A.S.D. Villalba Ogres Moca 1952, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25 febbraio 2023 ed in occasione della gara Rts Queens – Villalba del 25 febbraio 2023 valevole per il campionato Under 14 Provinciale di Roma, diretta da un arbitro in formazione, proferito nei confronti del tutor del direttore di gara espressioni offensive nei suoi confronti;

A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Stefano Riti ed il sig. Gianluca Pasti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Stefano RITI e Gianluca PASTI e dal Sig. Pietro SCROCCA, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società sportiva A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano RITI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca PASTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLALBA OCRES MOCA 1952;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 60/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 750 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Antonino ZUMBO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO ZUMBO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Time out Academy e comunque rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, dall'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. per avere svolto, nel periodo tra il 1 settembre 2022 al 14 febbraio 2023, attività di coordinatore del settore giovanile e di allenatore nelle categorie "Esordienti", "Pulcini" e "Primi Calci" della società A.S.D. Time out Academy in assenza di tesseramento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino ZUMBO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Antonino ZUMBO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 83 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 59/A della F.I.G.C., incrente l'introduzione dell'art. 33 bis delle N.O.I.F. e le modifiche a ulteriori disposizioni.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto degli ulteriori approfondimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2021 e delle sue successive modifiche ed integrazioni;
- ravvisato opportuno, all'esito di detti approfondimenti, introdurre la figura dell'"apprendista in ambito professionistico" ed apportare alcune modifiche o integrazioni agli artt. 33, 39, 93, 94 bis, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies, 94 septies, 94 optics, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104, 114, 116, 117, 117 bis delle N.O.I.F.;
- ritenuto altresì opportuno, quanto alla modifica concernente il riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come "giovane di serie", di effettuare una verifica sull'applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la introduzione dell'art. 33 bis delle N.O.I.F. e le modifiche alle ulteriori disposizioni come da allegato A), con l'espresso impegno, quanto al riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come "giovane di serie", di effettuare una verifica sull'applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PARTE I

TITOLO VI - I CALCIATORI

Art. 33

I "giovani di serie"

1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie" con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice "professionista", di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1 luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati come "giovani di serie" prima del 1 luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della

Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti aisensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Articolo 33 bis

Gli "apprendisti in ambito professionistico" o "apprendisti prof"

1. Sono qualificati "apprendisti in ambito professionistico", di seguito per brevità "apprendisti prof":

a) i/le calciatori/calciatrici, titolari di un contratto di apprendistato di cui all'art. 33, comma 2, per il periodo compreso tra la stagione sportiva successiva a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età ed il termine del contratto di apprendistato;

b) i/le calciatori/calciatrici che stipulano con società professionistiche un contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato di alta formazione e ricerca nelle stagioni sportive successive a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età.

2. Per gli "apprendisti prof" trovano applicazione:

a) le disposizioni dell'art. 33, comma 2, sulla durata massima dei contratti di apprendistato;

b) le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato;

c) le disposizioni degli Accordi Collettivi.

PARTE II

TITOLO I – IL TESSERAMENTO

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

Ibis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega o la Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega o della Divisione competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETÀ' E TESSERATI

Art. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a

quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "giovani", "giovani dilettanti", "giovani di serie", "**apprendisti prof**" e "non professionisti" devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario.

3. I calciatori/calciatrici "professionisti", "giovani di serie" e "**apprendisti prof**" il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani" o "giovani dilettanti" il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94 bis

Deroga

1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in ambito dilettantistico possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Norme transitorie

La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro

sportivo o di apprendistato entro il 21 agosto 2023. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la sostituzione, gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data sono risolti di diritto, con conseguente decadenza dal tesseramento del calciatore/calciatrice.

Alla Commissione accordi economici della LND, alla Commissione accordi economici per il calcio Femminile ed al Collegio arbitrale della LND restano devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di loro competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023.

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND

1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta

all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quater

Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND e società della Divisione Serie B Femminile

1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.

2. I contratti di lavoro sportivo tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione calcio a cinque, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. I contratti di lavoro sportivo tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della Divisione Serie B Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione Serie B Femminile. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

4. Le controversie relative ai contratti di lavoro sportivo di cui ai commi 2 e 3 sono devolute alla Commissione Contratti Collaboratori, prevista dall'art. 94 opties.

5. Le decisioni della Commissione Contratti Collaboratori possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Collaboratori deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione

della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale alivello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti **Collaboratori** divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quinquies

Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile

1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionati di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, **quest'ultimi consentiti alle calciatrici**, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.

4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, **quest'ultimi consentiti alle calciatrici**, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. *Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.*

8. *Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.*

Art. 94 sexies

[ABROGATO]

Art. 94 septies

Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5

1. *I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.*

2. *I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.*

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del

tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

6. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

7. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 opties

Commissione Contratti Collaboratori

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Contratti Collaboratori, nominata dal Consiglio Federale e composta da un Presidente, tre Vice Presidenti ed otto componenti. Il mandato della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assistono il Segretario o Vice Segretari, nominati dal Presidente Federale.

2. La Commissione opera ed adotta le proprie decisioni con Collegi, costituiti dal Presidente o da un Vice Presidente e da altri due componenti. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra collaboratori della gestione sportiva e società della LND o società della Divisione Serie B femminile.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dal/dalla ricorrente corredato della relativa documentazione a sostegno.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla Commissione Contratti Collaboratori entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al ricorso diretto alla Commissione Contratti Collaboratori dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche,

avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto di costituzione con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte ricorrente ed alla Commissione Contratti Collaboratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla Commissione dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte ricorrente. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati, nonché sulla base delle ulteriori prove ammesse dalla Commissione. I pagamenti devono essere provati documentalmente.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 95

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserà per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione.

3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica

o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.

4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.

5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle

Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 99

Premio di formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come "giovane dilettante" o "giovane di serie", ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), un premio di formazione tecnica, parametrato al "valore base" del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai "coefficienti categoria" della tabella "A", da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- *il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale");*
- *il "Premio Totale" va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici") o - se antecedente - la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;*
- *tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;*
- *in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del "Premio Totale",*

tra le "Società Formatrici" non si considerano quelle professionistiche;

- *in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di "Premio Totale" dovute a "Società Formatrici" di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il "Premio Totale" è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;*
- *nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di "Premio Totale" riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le "Società Formatrici", non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;*
- *le quote di "Premio Totale" corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;*
- *in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.*

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1

2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11

Serie B	15
Serie A	18

Art. 100

I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. **In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.**

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e

calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6. bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere

inserirle clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. *Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.*

9. *I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.*

Art. 102

Le cessioni di contratto in ambito professionistico

1. *Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendista prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.*

2. *La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.*

3. *Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof".*

4. *Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a condizione che:*

a) *nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;*

b) *la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;*

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o **“apprendista prof”** ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. **Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, **fermi restando i limiti temporali previsti**

per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite, sempreché:

a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto;

*c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.*

4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d’opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione

nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà. **Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista o "apprendista prof" a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche, dei "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof" possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista o "apprendista prof" in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof", le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 104

I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici "giovani di serie" e "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo

alla data del visto di esecutività.

Art. 114

Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof

1. Il calciatore/calciatrice "non professionista" può stipulare un contratto da "professionista" o un contratto da "apprendista prof" nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest'ultime. Un calciatore tesserato come "professionista" o come "apprendista prof" non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o "apprendista prof".

2. ABROGATO

3. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista".

4. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da "professionista" stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.

Art. 116

Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da "professionista" con tutti i calciatori e le calciatrici "non professionisti/e", in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Allo stesso modo le Società hanno il diritto di stipulare con i calciatori e le calciatrici "non professionisti/e" il contratto da "apprendista prof" ai sensi dell'art. 33 bis, nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali contratti. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

Ibis. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico o un contratto da "apprendista prof" di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. Il contratto da "apprendista prof" non può superare i limiti temporali previsti delle disposizioni di legge vigenti e dall'art. 33, comma 2, delle presenti norme.

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici "professionisti" o apprendisti prof

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come "professionista", quello/a già tesserato/a come "apprendista prof" e quello/a già tesserato/a come "giovane di serie", al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

Art. 117 bis

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o **Leghe** di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" **possono** tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o **Leghe** di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.



COMUNICATO UFFICIALE N. 94
Stagione Sportiva 2023-2024

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI E DIRIGENTI L.N.D.
MODALITA' DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI

La L.N.D., di intesa con la Generali Italia S.p.A., anche per la stagione sportiva 2023-2024 conferma le coperture assicurative relative alla tutela infortuni e responsabilità civile a favore delle Società Sportive e dei tesserati della Lega.

Di seguito si riportano le indicazioni per la procedura di denuncia dei sinistri per tesserati e dirigenti delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti e partecipanti a competizioni dilettantistiche.

Dal 1° luglio 2023 la denuncia di sinistro, trasmessa dall'assicurato o da chi ne fa le veci ed eventuali aventi causa, potrà essere effettuata attraverso la piattaforma gestione sinistri eClaim accessibile a questo dominio:

www.eclaim.cloud

Sarà possibile accedere alla piattaforma eClaim anche dal portale web della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo internet www.lnd.it/servizi/assicurazioni.

La procedura di denuncia on-line, innovativa e di facile gestione, consente di firmare digitalmente la denuncia sinistro assicurando l'immediata presa in consegna e lavorazione dell'infortunio.

Si ricorda, inoltre, che nella pagina web <https://www.lnd.it/it/servizi/assicurazioni> sono disponibili **la sintesi della polizza e la Dichiarazione Assicurativa RCT, documento utile per dimostrare alle Amministrazioni Comunali di avere attiva la garanzia di responsabilità civile terzi e prestatori d'opera.**

La denuncia di sinistro deve essere effettuata, con termine ordinario, **entro 30 giorni dalla data dell'infortunio**; nel caso di infortunio mortale, invece, la denuncia dovrà essere effettuata **entro i 15 giorni successivi al decesso, a mezzo raccomandata A/R da trasmettere al seguente indirizzo: Private Broking Srl, Via Vincenzo Monti, 11 – 20123 MILANO.**

CONTACT CENTER

Sono attivi due numeri verdi e un numero di rete fissa a disposizione dei tesserati LND.

800 959 368 (per chiamate da rete fissa)

02-50033122 (per chiamate da rete mobile)

(il numero verde e il numero di rete fissa su indicati si occupano dei sinistri accaduti dal 1° luglio 2023)

A questi numeri risponderanno gli operatori di eClaim che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti a partire dal **1° luglio 2023**.

800 137 060

(il numero verde su indicato si occupa dei sinistri accaduti entro il 30 giugno 2023)

A questo numero risponderanno gli operatori di AON che forniranno informazioni e assistenza sulle pratiche assicurative relative ai sinistri accaduti fino al **30 giugno 2023**.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



ATTENZIONE: PER I SINISTRI ACCADUTI ENTRO IL 30 GIUGNO 2023

Si ricorda agli utenti che i sinistri accaduti e/o denunciati fino al 30 giugno 2023 devono essere gestiti attraverso il portale *One care* all'indirizzo web <https://www.onecare.aon.it/>

Si precisa che i tesserati del **Settore Giovanile e Scolastico** (e cioè i ragazzi di età inferiore ai 14 anni o quelli di età compresa tra 14 e 16 con tesseramento annuale) non rientrano nella copertura della polizza L.N.D., bensì in quella FIGC. Anche questi tesserati utilizzano la piattaforma eClaim per la denuncia sinistro optando però per il portale FIGC.

SERVIZIO DI CONSULENZA ASSICURATIVA LND

E' sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche contrattuali, per i temi concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti e per l'assistenza alle Società sportive sui temi assicurativi.

Il servizio di consulenza è predisposto dalla LND e non dalla Generali Italia S.p.A., pertanto:

- 1 – IL SERVIZIO DI CONSULENZA **NON PUO' DARE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE** e non liquida i sinistri. Per tale operazione è necessario contattare il numero verde di riferimento;
- 2 – IL SERVIZIO **NON OPERA PER I TESSERATI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.**

Il servizio di consulenza (fatta eccezione per i punti 1 e 2 sopra riportati) è attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450.

IMPORTI PREMI ASSICURATIVI

Il premio pro-capite per la stagione sportiva 2023-2024 è pari ad **euro 24,00** per gli assicurati delle categorie **Calciatori/Calciatrici (Calcio a 11), Giocatori/Giocatrici (Calcio a 5) e Tecnici delle Società della L.N.D.**

Nell'ambito del doppio tesseramento per calciatori e calciatrici del Calcio a 11 e per giocatori e giocatrici del Calcio a 5, detto premio – pari ad **euro 24,00** – viene corrisposto in misura unica e non doppia.

Per quanto attiene i **"Dirigenti" tesserati con le Società della L.N.D.**, di seguito si rendono noti gli importi dei premi relativi alla copertura assicurativa L.N.D. – Generali Italia S.p.A. per la stagione sportiva 2023/2024:

- ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D ed ai Campionati di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e dei Campionati Nazionali di Serie A, A/2 Elite, A2 e B maschili e di Serie A e B femminili della Divisione Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **180,00**;
- ogni singola Società partecipante al campionato di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari ad euro **130,00**;
- ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati organizzati dalla L.N.D., ad eccezione dell'attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario pari ad euro **90,00**.

Per quanto attiene alla categoria Dirigenti delle Società della L.N.D. il premio per la stagione sportiva 2023/2024 è di euro **5,00**. Ai Dirigenti Ufficiali sono applicate le medesime coperture assicurative previste per i calciatori.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



COMUNICATO UFFICIALE N. 107 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 71/AA al n. 92/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 869 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Lorenzo Capitani, tesserato della A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB all'epoca dei fatti, in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 36, comma 1 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la disputa della gara A.S.D. Cimone Football Club – S.S. La Veloce di Fiumalbo del 12.3.2023, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, inviato dal proprio account Instagram all'account Instagram dell'arbitro della gara appena citata messaggi offensivi e provocatori.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MENEGANTI, nella qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 72/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 914 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco ZANARDINI e della società TRIESTINA CALCIO 1918, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO ZANARDINI, all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente per la società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 SRL, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in data 19.04.2023, nell'imminenza della gara Pergolettese - Triestina del 22.04.2023, valevole per il Campionato Professionistico di Lega Pro girone A 2022/2023 e dal cui esito sarebbe potuta dipendere la qualificazione ai play out ovvero la retrocessione della propria società di appartenenza U.S. Triestina Calcio 1918 Srl, dopo averli contattati chiedendo loro di vedersi, incontrava presso il centro commerciale Famila di Crema dapprima il sig. Matteo Lucenti, con il quale consumava un aperitivo al bar, e poco dopo, casualmente, nel parcheggio, unitamente al medesimo Lucenti, il sig. Jonnathan Kevin Varas Marcillo, che non aveva invece dato seguito alle insistenti richieste di incontro ricevute - entrambi calciatori tesserati per la società U.S. Pergolettese 1932 Srl legati da un rapporto di amicizia con il Sig. Zanardini - e chiedeva loro informazioni sullo stato fisico dei calciatori della Triestina, sulla presenza di squalificati, diffidati e infortunati, nonché se avessero intenzione di giocare i play off, e ciò all'evidente fine di sensibilizzare i predetti calciatori suoi amici e, comunque, di ottenere informazioni per agevolare la propria squadra di appartenenza nell'ottenimento di un risultato favorevole della gara;

TRIESTINA CALCIO 1918, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco ZANARDINI, e dal Sig. Simone GIACOMINI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società TRIESTINA CALCIO 1918;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione e di

€ 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Francesco ZANARDINI e di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda per la società TRIESTINA CALCIO 1918;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 73/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 798 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Gianpiero BORETTO, e della società ACS.D SALUZZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO BORETTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ACS.D. Saluzzo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito, e comunque non impedito, al dirigente Sig. Danilo Alessandria, che era inibito fino al 20 aprile 2023 in virtù di provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 34 del 20 ottobre 2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, di presenziare nella zona spogliatoi e nel recinto di gioco alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone C del campionato Under 14 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta: Saluzzo - Pinerolo del 29.10.2022, Saluzzo - Alba Calcio del 5.11.2022, A.C. Bra - Saluzzo del 13.11.2022, Saluzzo - Nichelino Hesperia del 4.12.2022, Giov. Centallo - Saluzzo del 10.12.2022, Saviglianese - Saluzzo del 5.2.2023, Saluzzo - Cuneo Olmo dell'11.2.2023, Fossano Calcio - Saluzzo del 19.2.2023 e Saluzzo - Pedona Borgo S.D. del 25.2.2023;

ACS.D SALUZZO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società, per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente provvedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpiero BORETTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACS.D SALUZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianpiero BORETTO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ACS.D SALUZZO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 74/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 853 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Samuele SHERA, Leon VUCANI, e della società PRATA CALCIO F.G. A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

SAMUELE SHERA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Prata Calcio F.G. A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso in data 4.3.2023, al quindicesimo minuto del primo tempo della gara Prata Calcio – Liventina San Odorico valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciali, colpito volontariamente con un calcio il sig. Alberto Fusina, calciatore tesserato per la A.S.D. Liventina San Odorico, mentre l'azione di gioco si svolgeva in altra zona del terreno di gioco;

LEON VUCANI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Prata Calcio F.G. A.S.D., in violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 4.3.2023, al quarantesimo minuto del primo tempo della gara Prata Calcio – Liventina San Odorico valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciali, colpito volontariamente con un pugno al volto il sig. Eliseo Dardengo, calciatore tesserato per la A.S.D. Liventina San Odorico;

PRATA CALCIO F.G. A.S.D., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Shera Samuele e Vucani Leon;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samuele SHERA, Leon VUCANI e dal Sig. Paolino ZANUTTO, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società PRATA CALCIO F.G. A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Samuele SHERA, di 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Leon VUCANI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società PRATA CALCIO F.G. A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 795 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi Giovanni RUGGIERO e Salvatore SAVANELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUGI GIOVANNI RUGGIERO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Blue Devils, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcuna giustificazione e nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 11.5.2023, 17.5.2023 e 23.5.2023, per essere sentito dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente senza addurre giustificazione;

SALVATORE SAVANELLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Blue Devils, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcuna giustificazione e nonostante sia stato ritualmente convocato per i giorni 11.5.2023, 17.5.2023 e 23.5.2023, per essere sentito dal collaboratore della Procura Federale delegato allo svolgimento dell'attività inquirente senza addurre giustificazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi Giovanni RUGGIERO e Salvatore SAVANELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Luigi Giovanni RUGGIERO e sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore SAVANELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 803 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MATTERA, Giorgio VUOSO, e della società A.S.D. EPOMEIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MATTERA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Epomeo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Epomeo, consentito e comunque non impedito al dirigente sig. Giorgio Vuoso, di svolgere il ruolo ed i cimpiti di allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Epomeo in occasione della gara A.S.D. Epomeo – A.S.D. Partizan dell'11.02.2023, valevole per il girone C del campionato regionale di serie D di Calcio a Cinque, indicato in distinta come “Dirigente Ufficiale”, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della inibizione irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47/C5 del 2.2.2023 del Comitato Regionale Campania; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della società A.S.D. Epomeo nella quale è inserito il nome del sig. Giorgio Vuoso nella qualità di “Dirigente Ufficiale”, attestando in tal modo in maniera non veridica il legittimo svolgimento da parte dello stesso del ruolo e dei compiti di allenatore in occasione della gara A.S.D. Epomeo – A.S.D. Partizan dell'11.2.2023, valevole per il girone C del campionato regionale di serie D di Calcio a Cinque, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della inibizione irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47/C5 del 2.2.2023 della Comitato Regionale Campania;

GIORGIO VUOSO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Epomeo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere svolto il ruolo e le funzioni di allenatore della squadra schierata dalla A.S.D. Epomeo in occasione della gara A.S.D. Epomeo – A.S.D. Partizan dell'11.2.2023, valevole per il girone C del campionato regionale di serie D di Calcio a Cinque, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la sanzione della inibizione irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47/C5 del 2.2.2023 del Comitato Regionale Campania;

A.S.D. EPOMEO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giovanni Mattera e Giorgio Vuoso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MATTERA in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. EPOMEO, e dal Sig. Giorgio VUOSO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni MATTERA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giorgio VUOSO, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. EPOMEO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1035 pf 22-23 adottato nei confronti delle Sig.re Giulia ANTONELLI, Liliana MEROLLA, Linda MONTESI, Emanuela TESTA, Sofia TESTA, Nina KAJZBA, Giada PELLEGRINO CIMO, Marta DULIZIA, Alessandra MARTELLA, Carola ZANNINI, Lucrezia Roma SILVI, Emmi Lou MCEWEN, e della società A.S. ROMA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONELLI, MEROLLA, MONTESI, TESTA E., TESTA S., KAJZBA, PELLEGRINO CIMO, DULIZIA, MARTELLA, ZANNINI, SILVI, MCEWEN, all'epoca dei fatti tesserate quali calciatrici per la squadra Primavera femminile della A.S. ROMA S.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere le stesse, al termine della gara JUVENTUS F.C. SPA vs A.S. ROMA S.R.L., disputata in data 14.05.23 e valevole per la Final Four del Campionato Nazionale Primavera Femminile 1, della stagione sportiva 2022/2023 (terminata con il risultato di 2-0 per le società ospitata), e dopo aver fatto rientro all'interno del proprio spogliatoio, intonato a gran voce un coro (facendone, nel contempo, attraverso l'utilizzo di uno smartphone anche una registrazione audio/video che ne ha favorito successivamente la diffusione e amplificazione mediatica) dal contenuto grandemente e gravemente offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della squadra avversaria e più in generale della sua tifoseria;

A.S. ROMA S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportive, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalle Sig.re Giulia ANTONELLI, Liliana MEROLLA, Linda MONTESI, Emanuela TESTA, Sofia TESTA, Nina KAJZBA, Giada PELLEGRINO CIMO, Marta DULIZIA, Alessandra MARTELLA, Carola ZANNINI, Lucrezia Roma SILVI, Emmi Lou MCEWEN, e dall'avv. Antonio CONTE, per conto della società A.S. ROMA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00)

di ammenda per le Sig.re Giulia ANTONELLI, Marta DULIZIA, Nina KAJZBA, Alessandra MARTELLA, Emmi Lou MCEWEN, Liliana MEROLLA, Linda MONTESI, Giada PELLEGRINO, Lucrezia Romana SILVI, Emanuela TESTA, Sofia TESTA, Carola ZANNINI, di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.S. ROMA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 78/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 747 pfi 22-23 adottato nei confronti dai Sig.ri Antonino MANITTA, Giuseppe AGOSTINO NINONE, Christian CONTI NIBALI, Vincenzo GALATI RANDO, Marco CATALANO PUMA, Emanuele MAURILIO, Carmine MANERA, Calogero MIGNACCA, Michael MANGANO, Fausto NIBALI, Michael PRINCIPALE, Sebastiano RANIERI MANGIALINO, Salvatore PATERNITI e Angelo Emanuele PRUITI CIARELLO e della società US SFARANDINA ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONINO MANITTA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società US Sfarandina ASD, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021 - 2022, ai calciatori sigg. Agostino Ninone Giuseppe, Catalano Puma Marco, Conti Nibali Christian, Emanuele Maurilio, Mangano Michael, Galati Rando Vincenzo, Manera Carmine, Mignacca Calogero, Nibali Fausto, Paterniti Salvatore, Principale Michael, Pruiti Ciarello Angelo Emanuele e Raineri Mancialino Sebastiano di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

GIUSEPPE AGOSTINO NINONE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

CHRISTIAN CONTI NIBALI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società US

Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

VINCENZO GALATI RANDO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

MARCO CATALANO PUMA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

EMANUELE MAURILIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

CARMINE MANERA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

CALOGERO MIGNACCA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

MICHAEL MANGANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

FAUSTO NIBALI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

MICHAEL PRINCIPALE , all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

SEBASTIANO RAINERI MANCIALINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

SALVATORE PATERNITI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

EMANUELE PRUITI CIARELLO ANGELO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Sfarandina ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021 - 2022, svolto attività agonistica per la società US Sfarandina ASD pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

US Sfarandina ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Manitta Antonino, Agostino Ninone Giuseppe, Catalano Puma Marco, Conti Nibali Christian, Emanuele Maurilio, Mangano Michael, Galati Rando Vincenzo, Manera Carmine, Mignacca Calogero, Nibali Fausto, Paterniti Salvatore, Principale Michael, Pruiti Ciarello Angelo Emanuele e Raineri Mancialino Sebastiano.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe AGOSTINO NINONE, Christian CONTI NIBALI, Vincenzo GALATI RANDO, Marco CATALANO PUMA, Emanuele MAURILIO, Carmine MANERA, Calogero MIGNACCA, Michael MANGANO, Fausto NIBALI, Michael PRINCIPALE, Sebastiano RANIERI MANGIALINO, Salvatore PATERNITI e Angelo Emanuele PRUITI CIARELLO, e dal Sig. Antonino MANITTA in proprio e in qualità di Presidente, per conto della società US SFARANDINA ASD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 9 (nove) mesi di inibizione per il Sig. Antonino MANITTA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe AGOSTINO NINONE, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Christian CONTI NIBALI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Vincenzo GALATI RANDO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Marco CATALANO PUMA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Emanuele MAURILIO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Carmine MANERA, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Calogero MIGNACCA, di 4 (quattro) giornate di squalifica PER IL Sig. Michael MANGANO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Fausto NIBALI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Michael PRINCIPALE, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Sebastiano RANIERI MANGIALINO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore PATERNITI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Emanuele PRUITI CIARELLO, e di € 1.300,00 (milletrecento/00) di ammenda per la società US SFARANDINA ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 695 pfi 22-23 adottato nei confronti della società A.S.D. MONTESPERTOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. MONTESPERTOLI, a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i fatti posti in essere dai propri sostenitori al termine della gara ASD Montespertoli – Fucecchio del 6.11.2022, disputata presso il campo sportivo Comunale “Molino del Ponte” di Montespertoli (FI) valevole per il Campionato di Eccellenza, consistiti nell'aver preso parte ad una rissa scaturita sugli spalti del predetto impianto sportivo che ha coinvolto il direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Montespertoli, sig. Emanuele Viviano.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca MARCHETTI, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. MONTESPERTOLI,
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTESPERTOLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 983 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Nicola GRIECO, e della società SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA GRIECO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SS Audace Cerignola S.R.L.; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza dell'impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – CERTIFICAZIONE DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO – lett. a), punto 1), sub. f) de "il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023" pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all'impegno a partecipare al Campionato U15 femminile, assunto con apposita dichiarazione del 07.06.22 in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2022/2023; tutto ciò provato e verificato per mezzo del Comunicato Ufficiale n. 56 del 16 settembre 2022 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC dal quale si evince la mancata partecipazione della soc. SS Audace Cerignola al Campionato U15 femminile 2022/2023 (Gruppo 12 – Regione Puglia);

SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato sig. Nicola Grieco, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società, al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola GRIECO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nicola GRIECO, e di € 10.000 (diecimila/00) di ammenda per la società SS AUDACE CERIGNOLA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 852 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico MINNITI e Rita PEPOLI, e della società SSD RG ARL avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO MINNITI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato con la società S.S.D. RG a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella qualità di dirigente della società S.S.D. RG a r.l., organizzato la parte tecnica per la partecipazione al torneo denominato "Aretusa Cup Angelo Guardo" svoltosi nei giorni 3,4 e 5 marzo 2023 a Siracusa, consentendo e non impedendo che a tale torneo partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. RG a r.l., il calciatore sig. Ottavio Sole (nato nel 2011) sebbene lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Mediterranea e non fosse in possesso del nulla osta per poter partecipare a tale competizione sportiva nelle fila di una diversa compagine;

RITA PEPOLI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S.D. RG a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. RG a r.l., consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Ottavio Sole (nato nell'anno 2011) prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla società S.S.D. RG a r.l., al torneo denominato "Aretusa Cup Angelo Guardo" svoltosi nei giorni 3,4 e 5 marzo 2023 a Siracusa, sebbene lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Mediterranea e non fosse in possesso del nulla osta per poter partecipare a tale competizione sportiva nelle fila di una diversa compagine;

SSD RG ARL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Rita Pepoli e Domenico Minniti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico MINNITI, e dalla Sig.ra Rita PEPOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD RG ARL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Domenico MINNITI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Rita PEPOLI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD RG ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 82/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 847 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio PIEDEPALUMBO e Massimo TANZILLO, e della società SS TURRIS CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PIEDEPALUMBO, all'epoca dei fatti rappresentante legale della società S.S. Turris Calcio S.r.l., in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione al C.U. N.1 s.s. 22/23 del S.G.S., punto 2.6, per aver consentito o comunque non impedito alla società dallo stesso rappresentata, di far svolgere un provino – allenamento al calciatore Francesco Esposito, tesserato con la Società A.S.D. Aquilotti, in data 12 gennaio 2023 presso il campo sportivo “Liguori” di Torre del Greco, in assenza del necessario “nulla osta” della società di appartenenza e senza la prescritta autorizzazione federale, comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

MASSIMO TANZILLO, all'epoca dei fatti collaboratore del settore giovanile tesserato per la società S.S. Turris Calcio S.r.l., in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva vigente in relazione al C.U. N.1 s.s. 22/23 del S.G.S., punto 2.6, per aver fatto svolgere alla società S.S. Turris Calcio S.r.l., un provino – allenamento al calciatore Francesco Esposito, tesserato con la Società A.S.D. Aquilotti, in data 12 gennaio 2023 presso il campo sportivo “Liguori” di Torre del Greco, in assenza del necessario “nulla osta” della società di appartenenza e senza la prescritta autorizzazione federale, comunque senza porre in essere l'adozione di idonei accorgimenti volti ad accertare l'eventuale tesseramento del minore presso altra società;

SS TURRIS CALCIO SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i soggetti avvisati, ovvero il Sig. Antonio Piedepalumbo nella qualità di amministratore Unico e legale rappresentante, ed il Sig. Massimo Tanzillo, collaboratore del settore giovanile tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PIEDEPALUMBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS TURRIS CALCIO SRL, e dal Sig. Massimo TANZILLO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Massimo TANZILLO, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società SS TURRIS CALCIO SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 665 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Cesare BERTOLINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CESARE BERTOLINO, all'epoca dei fatti responsabile del Settore Giovanile della società U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico e dal C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022 "Tesseramento ed obbligatorietà tecnici", del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto nel corso della stagione sportiva 2022-2023, dal mese di marzo 2023, la funzione di Responsabile Tecnico dell'Attività di Base della società U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l. pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1 lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. N. 33 - 2022-2023 Settore Tecnico del 13 luglio 2022, inoltre, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per aver svolto all'interno e nell'interesse della società U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., nella stagione sportiva 2022-2023, attività di gestione dei rapporti economici con tecnici e collaboratori;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cesare BERTOLINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Cesare BERTOLINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 84/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1175 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco GIAMPAOLO e della società ASD SAN LUCA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO GIAMPAOLO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. San Luca, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all'allenatore Sig. Francesco Cozza le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 117/23, pubblicato con C.U. n. 2/2023, e comunicato alla Società A.S.D. San Luca con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 26.04.2023, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni della detta pronuncia;

ASD SAN LUCA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il Sig. Francesco Giampaolo quale Presidente e legale rappresentante della società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco GIAMPAOLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SAN LUCA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco GIAMPAOLO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD SAN LUCA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 865 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio Giuseppe GUALTIERI, Edoardo ZORZA, e della società US SAN LUIGI, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO GIUSEPPE GUALTIERI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. San Luigi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Provinciale Under 19 di Cremona, nel girone di ritorno di tale competizione della stagione sportiva 2022 - 2023, al sig. Edoardo Zorza, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: San Luigi – Albacrema del 4.2.2023, Ripaltese – San Luigi dell'11.2.2023, San Luigi – Sergnanese del 4.3.2023 e Bagnolo – San Luigi dell'11.3.2023, Spinese Oratorio- San Luigi del 18.3.2023, San Luigi – Oratorio Sabbioni Crema del 25.3.2023, Vailate-San Luigi del 1.4.2023, San Luigi – Soncinese del 15.4.2023;

EDOARDO ZORZA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la U.S. San Luigi, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della U.S. San Luigi militante nel campionato Juniores Provinciale Under 19 di Cremona, nel girone di ritorno di tale competizione nella stagione sportiva 2022 - 2023, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, quantomeno in occasione delle seguenti gare: San Luigi – Albacrema del 4.2.2023, Ripaltese – San Luigi dell'11.2.2023, San Luigi – Sergnanese del 4.3.2023 e Bagnolo – San Luigi dell'11.3.2023, Spinese Oratorio- San Luigi del 18.3.2023, San Luigi – Oratorio Sabbioni Crema del 25.3.2023, Vailate-San Luigi del 1.4.2023, San Luigi – Soncinese del 15.4.2023;

US SAN LUIGI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale

erano tesserati i sigg.ri Gualtieri Giorgio Giuseppe e Zorza Edoardo all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giorgio Giuseppe GUALTIERI e Edoardo ZORZA, e dal Sig. Nunzio Giovanni Mollica, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US SAN LUIGI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio Giuseppe GUALTIERI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Edoardo ZORZA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società US SAN LUIGI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 867 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Massimo MAGNANI, e della società CESENA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MAGNANI, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società CESENA FC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'inosservanza di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 288/A del 30 giugno 2022- lettera B – punto 7 “Partecipazione delle calciatrici”, poiché in occasione della gara Cesena - ACF Arezzo del 5 Marzo 2023, venivano inserite in distinta, su un totale di 19 calciatrici, le seguenti calciatrici non formate: n. 10 MAK KAREN; n. 25 IRIGUCHI NANOKA; n. 31 PLONER SZANDRA; n. 49 KIAMOU CHRISTIANNA TZE e n. 88 ALKHOVIK KARYNA, in violazione di quanto disposto dal Comunicato Ufficiale che prevede un numero minimo di 15 calciatrici formate;

CESENA FC, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato, sig. Massimo Magnani, al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MAGNANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CESENA FC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MAGNANI, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società CESENA FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 910 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Alejo Martin VILLAREAL, e della società ASD SPORT PALMI 2018, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEJO MARTIN VILLAREAL, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Sport Palmi 2018, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 31.3.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Sport Palmi 2018, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD SPORT PALMI 2018, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Villarreal Alejo Martin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alejo Martin VILLAREAL, e dal Sig. Massimo Marincola, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SPORT PALMI 2018;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Alejo Martin VILLAREAL, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD SPORT PALMI 2018;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 830 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Vito RAIMO, e della società ASD FOGGIA INCEDIT, avente ad oggetto la seguente condotta:

VITO RAIMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Foggia Incedit, in violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto all'art. 91, commi 1 e 2, delle NOIF per avere lo stesso, a partire dalla data del 7.3.2023, estromesso dalla squadra della ASD Foggia Incedit militante nel girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia della LND il calciatore tesserato sig. Moussa Souare ed averne, altresì, impedito la partecipazione agli allenamenti senza alcun giustificato motivo;

ASD FOGGIA INCEDIT, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Vito Raimo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vito RAIMO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD FOGGIA INCREDIT;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Vito RAIMO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD FOGGIA INCREDIT;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1105 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Matteo CERQUA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO CERQUA, all'epoca dei fatti, Arbitro Effettivo tesserato per la Sezione AIA di Trieste, in violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere, al termine della gara valevole per la finale di play-off di prima categoria, girone B, Aurora Buonacquisto – Trivignano del 28.5.2023, effettuato un giro di campo sventolando la bandiera della società A.S.D. Aurora Buonacquisto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo CERQUA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della censura per il Sig. Matteo CERQUA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 854 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Sebastian Lionel QUISPE FLORES, e della società ASD POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SEBASTIAN LIONEL QUISPE FLORES, calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Pol. Virtus Rifredi, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 25.1.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Pol. Virtus Rifredi, sottoscritto unitamente alla propria madre la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

ASD POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Quispe Flores Sebastian Lionel ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastian Lionel QUISPE FLORES, e dal Sig. Michele Minicucci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Sebastian Lionel Quispe Flores, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA VIRTUS RIFREDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 895 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Andrea FICHERA, e della società SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto), avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA FICHERA, all'epoca dei fatti, calciatore tesserato con la società ASD Futsal Regalbuto, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 17.12.2022 e precisamente al termine della gara Futsal Regalbuto - Polisportiva Futura, valevole per il campionato di serie A2 di calcio a 5, disputatosi presso il Palasport "Papa Giovanni Paolo II di Regalbuto" in Regalbuto (EN), con fare aggressivo e impetuoso, spintonato il dirigente accompagnatore della società Polisportiva Futura, sig. Mallamaci Filiberto Loren, facendolo cadere a terra;

SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto), per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti suesposti, come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea FICHERA, e dal Sig. Armando Fichera, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto);
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Andrea Fichera, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SSD SICURLUBE FUTSAL (già ASD Futsal Regalbuto);

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 874 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo ACCETTURO, Giovanni CAPOCCHIANO e Michele DI TOMMASO, e della società ASD REAL ZAPPONETA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO ACCETTURO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Zaponeta, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Zaponeta in occasione della gara A.S.D. Gioventù Calcio San Severo – A.S.D. Real Zaponeta del 19.2.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Luigi Proce con la maglia numero 9, nella consapevolezza che in realtà ha preso parte alla gara il calciatore sig. Michele Di Tommaso che non ne aveva titolo perché squalificato con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n.119 del 16.2.2023; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, è avvenuta con l'utilizzo del nominativo del calciatore sig. Luigi Proce, inserito in distinta con l'indicazione della maglia n. 9, e con l'utilizzo del documento di quest'ultimo;

GIOVANNI CAPOCCHIANO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Real Zaponeta, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso redatto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Zaponeta in occasione della gara A.S.D. Gioventù Calcio San Severo – A.S.D. Real Zaponeta del 19.2.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, nella quale è inserito il nominativo del calciatore sig. Luigi Proce con la maglia numero 9, nella consapevolezza che in realtà ha preso parte alla gara il calciatore sig. Michele Di Tommaso che non ne aveva titolo perché squalificato con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n.119 del 16.2.2023; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, è avvenuta con l'utilizzo del nominativo del calciatore sig. Luigi Proce, inserito in distinta con l'indicazione della maglia n. 9, e con l'utilizzo del documento di quest'ultimo;

MICHELE DI TOMMASO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Zapponeta, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Real Zapponeta, alla gara A.S.D. Gioventù Calcio San Severo – A.S.D. Real Zapponeta del 19.2.2023, valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Puglia, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Puglia n.119 del 16.2.2023; la partecipazione alla gara dello stesso, in particolare, è avvenuta con l'utilizzo del nominativo e del documento d'identità del calciatore sig. Luigi Proce, inserito in distinta con l'indicazione della maglia n. 9;

ASD REAL ZAPPONETA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Paolo Accetturo, Giovanni Capocchiano e Michele Di Tommaso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo ACCETTURO, Giovanni CAPOCCHIANO e Michele DI TOMMASO, e dal Sig. Mario De Marinis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL ZAPPONETA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Paolo ACCETTURO, di 6 (sei) mesi di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Giovanni CAPOCCHIANO, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Michele DI TOMMASO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2023/2024 per la società ASD REAL ZAPPONETA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina